SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 110

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 22 al 28 aprile 2004)

INDICE

BATTAFARANO: sull'applicazione della legge n. 407/1998 (4-04932) (risp. MAZZELLA, *ministro per la funzione pubblica*) *Pag.* 6213

BATTAFARANO, FORCIERI: sugli arsenali militari di Taranto e La Spezia (4-05458) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*) 6213

BIANCONI: sulla strada statale n. 9-*ter* «dei Rabbi» (4-06113) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 6214

BOCO, DONATI: sulla trasformazione in autostrade di alcune tratte stradali (4-05913) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 6216

CARRARA: sul servizio di elisoccorso per l'ASL n. 16 di Padova (4-05147) (risp. SIRCHIA, *ministro della salute*) 6218

DANIELI Paolo: su alcuni episodi avvenuti a Marghera (Venezia) (4-05344) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 6220

EUFEMI: sul contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza nella Pubblica amministrazione (4-04128) (risp. MAZZELLA, *ministro per la funzione pubblica*) 6222

FABRIS: sulla rimozione del sindaco del comune di Copparo (Ferrara) (4-06092) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 6225

GARRAFFA ed altri: sul gruppo FIAT (4-03094) (risp. VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*) *Pag.* 6229

LONGHI ed altri: sulla rappresentanza del personale militare (4-05336) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*) 6232

MALABARBA: sulla sepoltura dei resti dei caduti italiani in guerra (4-03804) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*) 6236

sulla Goodyear di Cisterna di Latina (4-03955) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*) 6239

sull'azienda Iar-Siltal (4-06489) (risp. VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*) 6246

MANFREDI: sull'istituzione di Centri di servizio per il volontariato (4-03562) (risp. SESTINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*) 6250

MARINI: sul comparto tessile calabrese (4-05768) (risp. VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*) 6252

sui collegamenti stradali nella Piana di Sibari (4-06133) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 6254

MEDURI, BEVILACQUA: sulla vicenda di un giornalista a Montebello Jonico (Reggio Calabria) (4-05121) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 6256

TIPOGRAFIA DEL SENATO (750)

RIPAMONTI: sull'uso della lingua inglese nelle offerte di lavoro di organizzazioni europee (4-04262) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*) *Pag.* 6257

sulla vicenda di due minori italo-statunitensi (4-05286) (risp. BACCINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 6258

SEMERARO: sull'arsenale militare di Taranto (4-05774) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*) 6260

SODANO Tommaso: sul rilascio del permesso di soggiorno a donne extracomunitarie (4-05112) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 6262

sulla richiesta di concessione di una piazza del comune di Oratino per lo svolgimento di una festa (4-05544) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 6263

SPECCHIA: sulla società «Avio» (4-06304) (risp. VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*) 6266

SPECCHIA ed altri: sul maltempo verificatosi nella provincia di Milano nel luglio 2001 (4-05846) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*) 6270

STANISCI: sulla società «Avio» (4-04743) (risp. VALDUCCI, *segretario di Stato per le attività produttive*) *Pag.* 6267

sul piano di riordino ospedaliero della regione Puglia (4-04996) (risp. SIRCHIA, *ministro della salute*) 6271

STIFFONI: su un provvedimento di sfratto emesso a carico di un cittadino extracomunitario a Ponte di Piave (Treviso) (4-05517) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 6275

TOIA ed altri: sulla società «Iar-Siltal» (4-06508) (risp. VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*) 6248

VERALDI: sulle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Lametia Terme (4-06054) (risp. D'Alì, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 6276

VILLONE: sull'alluvione verificatasi nel settembre 2001 nella città di Napoli (4-05902) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*) 6277

ZAPPACOSTA: sull'esenzione di alcune categorie dal pagamento del canone RAI (4-05364) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*) 6280

BATTAFARANO. – *Al Ministro per la funzione pubblica.* – Premesso che:

la legge n. 407/1998, art. 1, commi 1 e 2, stabilisce anche per le pubbliche amministrazioni l'obbligo delle assunzioni degli appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o loro congiunti, con precedenza assoluta rispetto alle altre categorie protette, anche nell'ipotesi in cui svolgano un'attività lavorativa e, quindi, in alternativa a quest'ultima;

in base alla legge n. 68/1999 le riserve di posti si applicano, oltre alle procedure concorsuali relative al personale docente e A.T.A., anche a quelle previste dall'art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001, ivi incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte;

tuttavia manca ancora la circolare ministeriale attuativa delle suddette norme,

si chiede di sapere quali siano le ragioni di questo ingiustificabile ritardo e quando sarà emanata la predetta circolare.

(4-04932)

(10 luglio 2003)

RISPOSTA. – In riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, si rappresenta che con circolare n. 2/2003 del 14 novembre 2003 è stata data attuazione all'articolo 1 della legge n. 407 del 1998, recante «nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», nella quale sono previste riserve di posti anche per il settore della scuola.

Il Ministro per la funzione pubblica
MAZZELLA

(19 aprile 2004)

BATTAFARANO, FORCIERI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

gli arsenali militari di Taranto e di La Spezia si sono caratterizzati da sempre per la loro alta strategicità e per la loro elevata competitività;

lo stesso Ministro in indirizzo ha più volte ribadito che i predetti arsenali vengono considerati un patrimonio da salvaguardare nell'interesse

generale, oltre ad essere realtà insostituibili dal punto di vista economico ed occupazionale per i territori di riferimento,

si chiede di sapere se risulti vera la notizia, diffusasi tra i lavoratori, circa un ridimensionamento del prossimo programma biennale per gli arsenali succitati, con il trasferimento di lavorazioni, da assegnare alla Fincantieri, per la manutenzione programmata di ben quattro unità navali del tipo fregate, mentre nella programmazione era stato stabilito che i lavori di grande manutenzione fossero eseguiti per due fregate a Taranto e due a La Spezia.

(4-05458)

(23 ottobre 2003)

RISPOSTA. – Gli arsenali militari marittimi sono stabilimenti che assolvono compiti fondamentali per mantenere in efficienza lo strumento navale.

Il programma biennale delle lavorazioni presso gli arsenali di Taranto e La Spezia non è stato fino ad ora oggetto di alcun ridimensionamento.

È evidente, tuttavia, che la disponibilità delle risorse finanziarie attualmente previste per tale programma costituisce un vincolo dal quale non si può prescindere.

In particolare, si conferma che i lavori di grande manutenzione delle quattro fregate classe «Maestrale» sono programmati, a far data dal 2005, presso i due citati arsenali e sono previsti lavori di ammodernamento sulle apparecchiature del «sistema di combattimento» e della «piattaforma».

Si ritiene opportuno evidenziare che nel processo di valutazione delle soluzioni prese in considerazione per effettuare i lavori di ammodernamento in questione, è stato più volte sottolineato che la politica manutentiva della Marina militare italiana, nel prossimo futuro, è basata su soste lavori presso gli stabilimenti di lavoro e sulla valorizzazione delle risorse ad essi assegnate.

Il Ministro della difesa
MARTINO

(16 aprile 2004)

BIANCONI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

nel 1996 furono avviati i lavori di ammodernamento del tratto di strada, ex strada statale 9-*ter*, in località Fiumana di Predappio, per un costo complessivo preventivato di circa 6 milioni di euro;

la conclusione dei lavori era prevista per il 1998, ma a causa di problemi fra l'azienda appaltatrice Sintex asfalti di Bologna e l'ANAS i lavori sono terminati solo recentemente;

la strada originariamente doveva essere di sei chilometri, ma a lavori ultimati si è ridotta a meno di tre e, inoltre, anche dopo il collaudo la strada presenta attualmente avvallamenti e tratti scarsamente illuminati;

su proposta di alcuni consiglieri del Comune di Predappio è stata richiesta all'ANAS la documentazione riguardante i lavori in oggetto;

considerato che l'ANAS non ha voluto fornire la suddetta documentazione in quanto «non sussistono i presupposti»,

si chiede di sapere quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo in ordine all'opportunità di sollecitare l'ANAS a completare l'opera come il progetto iniziale aveva disposto e a consegnare al Comune di Predappio e ai Consiglieri che ne hanno fatto richiesta la suddetta documentazione, anche ai sensi della legge n. 241 del 1990.

(4-06113)

(12 febbraio 2004)

RISPOSTA. – L'ANAS Spa, interessata al riguardo, fa preliminarmente presente che la strada 9-*ter* «dei Rabbi» è dal 1º ottobre 2001 di competenza della provincia di Forlì; la società stradale ha appaltato sulla stessa lavori di ammodernamento nel tratto compreso tra i chilometri 8+000 e 11+400, per una lunghezza di m. 3.400 circa, all'Impresa Asfalti Sintex Spa, rimasta aggiudicataria con il ribasso del 21,78 per cento.

Durante il corso dei lavori, per sopravvenuti motivi di carattere espropriativo ed ambientale, è stato necessario redigere una perizia di variante tecnica, in adesione anche ad una richiesta del comune di Predappio. Con tale perizia l'intervento è stato ridotto di metri 1.700 e non di 3 chilometri.

L'ANAS fa conoscere che l'esecuzione del lotto ha presentato alcune difficoltà operative e costruttive, dipendenti principalmente dall'impiego di materiali non perfettamente idonei da parte dell'appaltatore, costringendo così la Direzione lavori ad applicare in più occasioni detrazioni e penali, con formazione di un contenzioso tuttora in atto con l'impresa.

Finalmente, il 23 luglio 2003, è stato possibile aprire il lotto al traffico.

In ordine, poi, alla richiesta di specifiche motivazioni in base alle quali è stato negato l'accesso ai documenti amministrativi, l'ANAS fa presente che la legge n. 241 del 1990 all'articolo 22, comma 1, riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Al successivo articolo 25, comma 2, è stabilito che la richiesta di accesso ai documenti debba essere motivata.

Nel caso in questione la richiesta avanzata dai due Consiglieri del comune di Predappio non è stata accolta in quanto, secondo l'ANAS, la mo-

tivazione addotta non aveva come finalità la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, come prescritto dal precitato articolo.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MARTINAT

(22 aprile 2004)

BOCO, DONATI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio.* – Premesso che:

in un articolo pubblicato dal giornale "Il sole 24 ore" in data sabato 10 gennaio 2004 ("Autostrade, verso il terzo polo", di Alessandro Arona) si annuncia la presentazione, da parte di una cordata di imprenditori, di una proposta per finanziare la trasformazione in tratte autostradali delle attuali tratte Grosseto-Siena-Bettolle e della bretella Siena-Firenze, assieme alla riqualificazione della Salerno-Reggio Calabria nel tratto Salerno-svincolo Spezzano/Sibari;

tale cordata di imprenditori – guidata, sempre secondo quanto riportato dall'articolo, dal gruppo Caltagirone e dai Gruppi «Gefip Holding» – avrebbe proposto la costruzione/riqualificazione e gestione delle tratte su indicate in *project financing*, senza richieste di finanziamenti o compartecipazione di denaro pubblico,

si chiede di sapere se:

siano arrivate proposte da parte di tali società ed imprenditori o qualsiasi offerta relativa alla gestione, trasformazione, riqualificazione o ammodernamento delle tratte su citate;

quali siano le intenzioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti rispetto all'ipotesi di trasformazione in tratte autostradali delle tratte Grosseto-Siena-Bettolle, della bretella Siena-Firenze e della autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria nel tratto Salerno-svincolo Spezzano/Sibari e della eventuale gestione affidata alle società costruttrici;

quali siano le intenzioni del Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio in relazione alla tutela del territorio e dell'ecosistema ed alla protezione delle aree naturali protette interessate dall'eventuale attraversamento e potenziamento delle tratte interessate.

(4-05913)

(20 gennaio 2004)

RISPOSTA. – L'ANAS Spa, interessata al riguardo, riferisce che in data 31 dicembre 2003 sono state presentate, da parte di operatori privati, due proposte per l'esecuzione e gestione di infrastrutture viarie, ai sensi dell'articolo 37-*bis* e seguenti della legge n. 109 del 1994 (*project financing*).

In particolare una prima proposta riguarda la tratta del collegamento autostradale Salerno-Reggio Calabria compresa tra Salerno e lo svincolo di Spezzano Albanese (strada statale n. 534 per Sibari) e il raccordo autostradale Salerno-Avellino.

Il progetto prevede il completamento dell'ammodernamento ed adeguamento agli attuali parametri normativi delle arterie che insistono nell'area urbana di Avellino e Salerno. In aggiunta è previsto il completamento degli interventi di adeguamento del tratto della A3 da Salerno fino allo svincolo per Sibari.

Detti interventi interessano tratte già esistenti, fatta eccezione per il *by-pass* che connette direttamente l'A30 con l'A3.

La società stradale fa conoscere che si tratta di interventi riguardanti complessivamente 247 chilometri e mirati a risolvere un nodo fondamentale per il transito Nord-Sud, migliorando la funzionalità del collegamento urbano tra Avellino e Salerno. Inoltre, mediante il potenziamento della tangenziale Sud di Avellino, si intende conseguire una migliore connessione con l'A16, garantendo un collegamento più rapido tra la dorsale Tirrenica e Adriatica.

La seconda proposta, informa la società stradale, riguarda invece il completamento del collegamento autostradale Grosseto-Siena-Bettolle (Autostrada A1) e la realizzazione del raccordo Siena-Firenze. Tale progetto prevede la realizzazione e l'affidamento in concessione dell'intero sistema autostradale Grosseto-Siena-Firenze-Bettolle (connessione autostrada A1) nonché la realizzazione dell'adeguamento del raccordo autostradale Siena-Firenze e del relativo esercizio.

La realizzazione di detta opera, di lunghezza complessiva di circa 191 chilometri, secondo il promotore consentirà di creare un collegamento fondamentale per l'assorbimento del traffico lungo il corridoio Tirreno-Adriatico centrale e per migliorare la viabilità tra importanti città del centro Italia. Il collegamento Grosseto-Siena-Bettolle (Rigomagno), rientrando nell'itinerario Fano-Grosseto, è incluso nel primo programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla delibera del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001. Il raccordo autostradale Siena-Firenze costituisce inoltre un collegamento viario di preminente rilevanza turistica, commerciale e produttiva.

L'ANAS informa che entrambe le proposte sono state presentate dal raggruppamento di imprese composto dalle seguenti società: Cementir Spa, Egis Project Sa, Gefip Holding Sa, ILI Spa, MEC Srl, Scetaroutes Sa, Technip Italy Spa, Transroute International Sa e Vianini lavori Spa.

Successivamente alla presentazione delle proposte l'ANAS ha avviato l'*iter* istruttorio procedendo, per entrambe le proposte, alla nomina del responsabile del procedimento.

Secondo quanto previsto dalla legge, la fase di valutazione in corso dovrà concludersi entro quattro mesi, mediante una pronuncia sulla sussistenza del requisito di pubblico interesse.

Al momento, pertanto, in assenza di adeguati termini di confronto tra le varie scelte operative e gestionali, non risultano ancora assunte posizioni definitive riferibili alle modalità di esecuzione, ammodemamento e gestione per le citate tratte.

In relazione alle misure finalizzate alla tutela del territorio e dell'ecosistema, l'ANAS fa presente che la valutazione delle proposte deve neces-

sariamente considerare l'osservanza dei limiti previsti dalla normativa in materia di inquinamento e di rispetto ambientale.

La società stradale informa, infine, che tali fattori rappresentano peraltro degli elementi rilevanti anche in sede di valutazione delle offerte, da presentare nella procedura di gara che segue la pronuncia di pubblico interesse e, tra l'altro, risultano oggetto di determinazione nelle apposite sedi istituzionali, in occasione dell'approvazione degli atti progettuali ed esecutivi.

Il Ministero dell'ambiente per la tutela del territorio, per quanto di propria competenza, fa presente che l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria nel tratto Salerno-svincolo Spezzano/Sibari attraversa il Parco del Cilento e Vallo di Diano, il Parco nazionale del Pollino, la Riserva naturale regionale Foce Sele-Tanagro, quattro siti di importanza comunitaria (Monti Alburni, codice IT8050033, Montagne di Casalbuono, codice IT8050022, fiumi Tanagro e Sele, Monte Sirino, codice IT9210200, la Petrosa, codice IT9310008) e tre zone di protezione speciale (Alburni, codice IT8050055, Medio corso fiume Sele Persano, codice IT8050021, Monte Sirino, codice IT 9210200).

Il tratto autostradale strada statale n. 223 Siena-Grosseto attraversa la Riserva naturale statale Tocchi, la Riserva naturale regionale Basso Merse e due siti di importanza comunitaria (Basso Merse, codice IT5190007, e Val di Farma, codice IT 51A0003).

Il raccordo autostradale Firenze-Siena non attraversa alcuna area naturale protetta né siti di importanza comunitaria o zone di protezione speciale.

Riguardo alla tutela dei territori e degli ecosistemi interessati dall'eventuale trasformazione e potenziamento delle tratte autostradali succitate, il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio segnala che, per quanto riguarda le aree protette nazionali e regionali, saranno gli enti gestori a valutare la compatibilità degli interventi, con la tutela dei valori naturalistici presenti in dette aree.

Per quanto attiene ai siti di importanza comunitaria e alle zone di protezione speciale i proponenti dei progetti dovranno effettuare la valutazione di incidenza degli interventi proposti sugli *habitat* e sulle specie interessate dalla realizzazione dei tratti autostradali in applicazione di quanto disposto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MARTINAT

(22 aprile 2004)

CARRARA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

in data 7 maggio 2003 l'ATAL di Milano (scuola di volo, trasporto pubblico passeggeri, lavoro aereo) ha inviato una lettera all'ENAC (Ente

nazionale per l'aviazione civile) per avere spiegazioni relative all'Air Viaggi San Raffaele Srl Elilario Spa, che, costituendo un consorzio denominato «Consorzio Elisoccorso San Raffaele di Milano», si è aggiudicata dall'Azienda Sanitaria Locale n. 16 di Padova, con trattativa privata e per la durata di due anni, il servizio di elisoccorso da svolgersi nel tratto di territorio della provincia di Padova;

nella risposta dell'ENAC del 28 luglio 2003 si evince che il servizio di elisoccorso per l'ASL n. 16 è stato affidato dall'ASL medesima ad un soggetto (Consorzio) che non è titolare della licenza necessaria per svolgere tale servizio;

inoltre, tale Consorzio non figurava fra i partecipanti alla trattativa privata e il servizio viene svolto da un soggetto terzo (società Elilario), a sua volta in possesso delle prescritte licenze, ma non assegnatario del servizio;

risulta, inoltre, che in data odierna è stata presentata una denuncia alla Procura di Padova,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda promuovere una indagine che chiarisca questa situazione di contrasto tra quanto deliberato dalla USL e quanto effettivamente attuato per assicurare il servizio, con ripercussioni sotto il profilo sia della responsabilità verso il committente sia della sicurezza degli equipaggi di volo e dei trasportati.

(4-05147)

(31 luglio 2003)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli elementi inviati dall'Ufficio territoriale del Governo di Padova, previa acquisizione presso le Autorità sanitarie della Regione Veneto.

Con deliberazione n. 576 del 3 giugno 2002 la ULSS n.16 di Padova ha indetto una trattativa privata per l'affidamento del servizio di elisoccorso, alla quale sono state invitate le seguenti dodici ditte specializzate nel settore:

Elidolomiti Srl – Via Caduti XIV settembre 1944, n. 34/b – 32100 Belluno;

Helitalia Spa – Via Termine n. 11 – 50127 Firenze;

Airgreen Srl – Via Lanzo n. 24/2 –10070 Robassomero (Torino);

Elilombarda Srl – Via Duca degli Abruzzi n. 45 – 21100 (Varese);

Elilario Italia Spa – Zona Industriale – 23823 Colico (Lecco);

Helicopteros del Sureste S.A. – Cmno del Reloj, s/n – 03690 San Vicente Del Raspeig – Alicante – Spagna;

Freeair Helicopteros – Strada Provinciale Litoranea Località S. Giorgio – 01016 Tarquinia (Viterbo);

Air Viaggi San Raffaele Srl – Via Olgettina n. 60 – 20132 Milano;

Elifriula Srl – Via Tambarin n. 40 – 34077 Ronchi del Legionari (Gorizia);

Air Corporate Srl – Via Bembo n. 70 – Aeroporto Catullo I – 37062 Dossobuono (Varese);

Atal Milano Srl – Aeroporto Via Matteotti n. 2 – 20091 Bresso (Milano);

SAM Srl Società Aerea Meridionale – Via Olmo n. 24 – 84092 Bellizzi (Salerno).

Con deliberazione n. 1112 del 30 ottobre 2002, delle quattro ditte che avevano presentato l'offerta sono state escluse dalla gara la ditta ATAL di Milano e la ditta SAM Srl di Bellizzi (Salerno) rispettivamente per le seguenti motivazioni:

1. «non dimostra l'effettiva disponibilità dei due mezzi richiesti dal capitolato speciale»;

2. «non ha proposto l'elicottero sostitutivo (...) non risulta il progetto della base operativa (...) come richiesto dal capitolato speciale».

Inoltre, per quanto attiene alle offerte delle Associazioni temporanee di impresa Elidolomiti Srl/Elifriula Srl e il Consorzio Elisoccorso San Raffaele di Milano (Elilario Spa/Air Viaggi San Raffaele Srl), ritenute idonee tecnicamente secondo i requisiti richiesti dal capitolato, non si è proceduto all'aggiudicazione per eccessiva onerosità.

Con il medesimo provvedimento è stata attivata, quindi, una nuova procedura a trattativa privata, invitando esclusivamente le due società citate.

Con deliberazione n. 1229 del 25 novembre 2002 l'offerta presentata dal Consorzio Elisoccorso San Raffaele di Milano è stata ritenuta più conveniente rispetto a quanto proposto dalla ATI Elidolomiti Srl/Elifriula Srl.

Il servizio di elisoccorso si svolge con i mezzi aerei forniti dalla società consorziata Elilario Spa, in possesso di tutte le licenze di volo previste nel capitolato ad un canone annuo fisso pari a 1.115.546,90 euro IVA esclusa, che comprende la disponibilità di elicotteri e di equipaggio per trecento ore indicative di volo annue, comprensive di addestramento.

Il Ministro della salute
SIRCHIA

(20 aprile 2004)

DANIELI Paolo. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che risulta all'interrogante che:

domenica 28 settembre 2003 veniva inaugurata a Marghera (Venezia) Piazza Martiri delle Foibe alla presenza del Sindaco, del Prosindaco, del Questore, del Prefetto e di altre autorità;

intorno alle ore 10.30 in via Kossuth, a pochi metri dalla piazza ove stava per avere inizio la cerimonia, un gruppo di circa quindici ragazzi aderenti ad Azione Giovani, movimento giovanile di Alleanza Nazionale, è stato accerchiato ed assalito improvvisamente da circa 50 esponenti di un Centro sociale;

nei giorni precendenti l'innaugurazione della piazza erano state preannunciate iniziative da parte dei «disobbedienti»;

non è un caso che Mestre e Marghera siano state negli anni '70 facile terreno di coltura delle Brigate Rosse e della lotta armata comunista;

è noto, a giudizio dell'interrogante, dove allignano gli epigoni ed i nostalgici della violenza politica e della lotta armata;

cinque dei ragazzi aggrediti sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso riportando traumi al cranio ed al torace, ed uno di loro ha riportato la frattura della mandibola,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per garantire e tutelare la libertà di espressione e l'incolumità dei cittadini in un'area dove notoriamente i cosiddetti centri sociali ed estremisti di sinistra trovano spazi non accettabili nel contesto storico che stiamo vivendo.

(4-05344)

(2 ottobre 2003)

RISPOSTA. – Si comunica che il 28 settembre 2003, a Marghera (Venezia), nel corso della cerimonia di intitolazione di una piazza ai «Martiri Giuliani e Dalmati delle Foibe», cinque giovani simpatizzanti di Alleanza Nazionale venivano aggrediti da una trentina di persone appartenenti al movimento dei «disobbedienti».

Le indagini, delegate alla DIGOS, consentivano di denunciare alla Procura della Repubblica di Venezia venticinque persone.

Di esse, sei erano ritenute responsabili di resistenza a pubblico ufficiale aggravata, lesioni personali, violenza privata e radunata sediziosa in concorso, tre di lesioni personali, violenza privata e radunata sediziosa in concorso e sedici di violenza privata e radunata sediziosa in concorso.

È stato denunciato all'autorità giudiziaria il presunto responsabile delle lesioni gravi in danno di un consigliere circoscrizionale di Mestre Centro.

Su scala nazionale, in relazione alla recrudescenza degli episodi di violenza politica registrati in diverse città, e in vista delle prossime scadenze elettorali, è stata potenziata l'azione di contrasto con i tradizionali strumenti informativi e investigativi, con l'intensificazione dei servizi di controllo del territorio e con il rafforzamento dei dispositivi di vigilanza e sicurezza a tutela degli obiettivi.

Si aggiunge inoltre la costante opera di monitoraggio della rete Internet, abituale strumento di comunicazione fra gruppi eversivi.

Di recente il Dipartimento della Pubblica sicurezza ha trasmesso due direttive, il 9 e il 23 gennaio, per elevare ai massimi livelli le misure di vigilanza alle sedi dei partiti e di organizzazioni politiche, con particolare riguardo a quelle di Alleanza Nazionale.

L'episodio evidenziato dall'interrogante va ad inserirsi in una lunga sequenza di atti di intolleranza che ha caratterizzato il 2003 e che,

come dimostrano i dati statistici, fa registrare tra il 2002 e lo scorso anno il raddoppio degli episodi di violenza.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
MANTOVANO

(5 aprile 2004)

EUFEMI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la funzione pubblica.* – Premesso che:

in data 17 dicembre 2002 presso l'ARAN è stata sottoscritta dalle parti sociali una ipotesi di Accordo inteso a dare attuazione agli articoli del contratto collettivo nazionale di lavoro rimasti inapplicati;

l'articolo 17 di detto Accordo prevede espressamente che «nel caso che le Amministrazioni non abbiano sottoscritto la polizza assicurativa di cui all'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 aprile 2001, le relative risorse finanziarie sono imputate, per il solo anno di competenza, sulla retribuzione di risultato»;

a tutt'oggi, nessuno degli istituti concordati – e particolarmente il richiamato art. 17 – ha trovato definizione;

presso vari Dicasteri (in particolar modo alla Difesa) si stanno operando consistenti riduzioni sugli emolumenti accessori in godimento ai dirigenti di seconda fascia, decurtazioni che avrebbero potuto essere evitate sia con adeguate integrazioni dei Fondi di posizione e di risultato, sia con il tempestivo ricorso alle risorse finanziarie di cui al succitato art. 17,

si chiede di sapere:

se vi siano ragionevoli motivi atti a giustificare la ritardata definizione degli istituti concordati, con particolare riguardo all'art. 17 dell'Accordo in premessa;

quanto siano fondati gli insistenti forti segnali di un possibile storno delle risorse finanziarie di cui all'art.17 verso finalità estranee a quelle sottoscritte in sede di Accordo;

se si intenda intervenire in termini risolutori e definitivi per sanare gli ingiusti squilibri riscontrati tra i Fondi di posizione e di risultato dei vari Dicasteri.

(4-04128)

(18 marzo 2003)

RISPOSTA. – Attraverso l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, l'interrogante chiede quali siano i motivi del ritardo nella definizione degli istituti contrattuali demandati alle sequenze contrattuali integrative del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area I della dirigenza, per il quadriennio 1998/2001, in particolar modo con riferimento all'articolo 17 dell'ipotesi di accordo relativa alla sequenza contrattuale in argomento, sottoscritta il 17 dicembre 2002, che prevede che nel caso in cui le amministrazioni non abbiano sottoscritto la polizza assicu-

rativa di cui all'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 aprile 2001, le relative risorse finanziarie siano imputate, per il solo anno di competenza, sulla retribuzione di risultato. Chiede, inoltre, di conoscere come si intenda intervenire per sanare gli squilibri tra i fondi di posizione e di risultato dei vari dicasteri.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

1. In data 17 dicembre 2002 l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative hanno sottoscritto una prima ipotesi di accordo, relativa alla sequenza contrattuale per l'Area I della dirigenza, in attuazione degli articoli nn. 36 e 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 aprile 2001 (relativo al quadriennio normativo 1998/2001 ed al biennio economico 1998-1999) e dell'art. 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 aprile 2001 (relativo al biennio economico 2000-2001), dell'Area I della dirigenza.

2. Tale ipotesi di accordo è stata inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'attivazione della procedura prevista ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. L'esame dell'ipotesi di accordo in argomento da parte del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e finanze ha evidenziato una serie di difformità dello stesso accordo sia rispetto alle previsioni di legge sia rispetto alle clausole del contratto collettivo nazionale (di cui l'ipotesi in esame costituisce una mera sequenza contrattuale) nonché con riferimento all'atto di indirizzo impartito all'ARAN.

4. In particoiare, con riferimento alla specifica questione, menzionata dall'interrogante, relativa alla perequazione dei fondi di posizione e di risultato dei vari Dicasteri, l'articolo 8 dell'ipotesi contrattuale in parola prevede l'incremento dei fondi di posizione e di risultato dei Ministeri, in misura paritetica (890.000 lire lorde annue *pro capite*) disattendendo, in effetti, le finalità perequative di tali incrementi, indicate sia dall'articolo 50, comma 4, della legge n. 388 del 2000 che dall'articolo 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro 2001-2002 dell'Area I. L'articolo 50, comma 4, della legge n. 338 del 2000 prevede, infatti, che «in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi, finalizzata anche all'incremento e alla perequazione dei fondi per il trattamento accessorio». Analogamente l'articolo 3, comma l, del contratto collettivo nazionale di lavoro 2000-2001 stabilisce che il fondo di retribuzione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia del comparto Ministeri è alimentato, fra l'altro, dall'importo annuo complessivo determinato con finalità perequative tra i diversi fondi delle singole amministrazioni, con le modalità che saranno stabilite con successivo accordo a valere sulla restante quota del 10,6 per cento delle risorse di cui all'articolo 50, comma 4, della legge n. 388/2000.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per tali motivi, con lettera del 17 marzo 2003, ha formulato una serie di osservazioni sull'ipotesi

di contratto. In particolare, oltre a richiedersi una ripartizione in funzione perequativa delle risorse, si è osservato:

a) con riferimento all'art. 2 dell'ipotesi, che non è opportuno affrontare nel contesto della «sequenza contrattuale» la materia del trattamento di fine servizio, rinviando la regolamentazione stessa al prossimo rinnovo contrattuale;

b) con riferimento a quanto disciplinato dall'art. 5, comma 4, che la normativa vigente in materia non consente la possibilità del rimborso spese per parcheggio e per eventuale custodia del mezzo proprio quando autorizzato. Per evitare, quindi, disomogeneità con quanto previsto per il personale delle aree funzionali in materia di rimborsi spesa, con oneri difficilmente contenibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, anche in relazione agli effetti emulativi verosimilmente indotti, si è invitata l'ARAN a riconsiderare la previsione contrattuale;

c) con riferimento all'art. 5, comma 11, che l'attuale normativa in materia di rimborsi spese per il personale in missione già individua in modo puntuale la documentazione, che va prodotta in originale per ottenere i medesimi rimborsi nonché le relative procedure;

d) con riferimento a quanto stabilito dall'art. 7 dell'ipotesi di accordo, in relazione all'indennità di bilinguismo, che dalla corresponsione della predetta indennità discendono oneri aggiuntivi di cui non viene fornita la necessaria copertura finanziaria. Si è, quindi, ritenuto opportuno che la disposizione fosse integrata da apposita previsione, rivolta a porre la predetta indennità a carico del fondo di posizione e risultato di ciascuna amministrazione, come componente della retribuzione di risultato attualmente percepita dal personale dirigente.

6. In relazione alle osservazioni formulate nella predetta nota del Ministero dell'economia e delle finanze, fra l'altro condivise da questo Dipartimento, è stata predisposta una lettera a firma del Ministro per la funzione pubblica, inviata all'ARAN in data 30 luglio 2003, attraverso la quale si sono richieste alcune modifiche all'ipotesi di accordo, con lo stralcio degli istituti normativi ivi trattati (che potranno più congruamente essere trattati nel contesto del rinnovo contrattuale relativo al quadriennio 2002-2005) e la ripartizione, in funzione perequativa fra i Ministeri delle risorse all'uopo stanziate, al fine di rendere la stessa ipotesi congruente con le norme di legge e di contratto nonché con gli atti di indirizzo precedentemente emanati dal Governo.

7. A seguito di tale lettera di precisazioni, che ha svolto la funzione di «atto di indirizzo integrativo» del Comitato di settore per la contrattazione collettiva, è stata sottoscritta in data 16 dicembre 2003 una nuova ipotesi di accordo. Su tale ipotesi di contratto, peraltro, il Ministero dell'economia e delle finanze ha nuovamente formulato vari rilievi che hanno richiesto alcuni incontri tecnici presso il Dipartimento della funzione pubblica, con i rappresentanti dell'ARAN e del Ministero dell'economia e delle finanze, al cui esito lo stesso Ministero, con nota dell'11 febbraio 2004, ha reso favorevole avviso al proseguimento dell'*iter* negoziale.

8. Il Consiglio dei ministri, in data 27 febbraio 2004, ha deliberato positivamente l'ipotesi di contratto in oggetto, autorizzando il Ministro per la funzione pubblica a rendere parere favorevole, in qualità di comitato di settore delle Amministrazioni dello Stato, in sede di organismo di coordinamento dei Comitati di settore.

9. Da ultimo, lo stesso accordo verrà inviato alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, a seguito della quale potrà essere sottoscritto in via definitiva (cfr. l'art. 47, commi 4-7, del decreto legislativo n. 165 del 2001).

10. Infine, in riferimento all'altra questione sollevata dall'onorevole interrogante, relativa alle polizze assicurative contro i rischi professionali e le responsabilità civili, si fa presente che l'istituto in argomento, comunque, non richiede necessariamente una successiva regolamentazione nella sequenza contrattuale, in quanto le norme del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro determinano una serie di adempimenti che gravano direttamente sulle amministrazioni destinatarie del contratto collettivo nazionale medesimo; né d'altra parte l'art. 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001 dell'Area I, rubricato «Sequenza contrattuale», include la predetta materia fra quelle che costituiscono oggetto necessario della sequenza stessa.

Il Ministro per la funzione pubblica
MAZZELLA

(19 aprile 2004)

FABRIS. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che in seguito alle dimissioni del precedente segretario comunale, con decreto prefettizio n. 1050/96 la dottoressa Daniela Ori assumeva la reggenza per detto ruolo nel Comune di Copparo (Ferrara), con decorrenza dal 2 gennaio 1997;

che la dottoressa Ori in data 13 settembre 2000, con decreto n. 53, veniva poi nominata dal sindaco, con ratifica della giunta comunale, quale segretario titolare, sulla base della nuova normativa nel frattempo entrata in vigore, che consente per i comuni della classe 1/b – in cui è ricompreso il Comune di Copparo – una scelta fiduciaria all'interno dell'apposito Albo regionale (decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, in particolare l'articolo 11, commi 4 e 10);

che l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali impugnava l'atto di fronte al TAR e avviava un procedimento disciplinare contro la dottoressa Ori che portava alla sua momentanea cancellazione dall'albo dei segretari, a cui faceva però seguito la reiscrizione e la reintegrazione nelle funzioni sulla base di un'ordinanza del 29 dicembre 2000 del giudice del lavoro di Ferrara, provvedimento poi confermato dal tribunale di Ferrara l'8 maggio 2001. Per di più, un successivo ricorso dell'Agenzia presso il TAR del Lazio veniva dichiarato inammissibile per

carenza di interesse (sentenza n. 1472/2002, pubblicata il 25 febbraio 2003) e il difensore civico regionale, pur sollecitato dall'Agenzia, si rifiutava di procedere alla nomina di un segretario *ad acta*, ritenendo la nomina della dottoressa Ori ancora valida ed efficace (comunicazione del 9 giugno 2003, prot. n. 1682);

che il direttore generale dell'agenzia nazionale ed altri due funzionari della stessa venivano rinviati a giudizio in data 19 febbraio 2002 dal Gip di Ferrara per rivelazione di segreti d'ufficio, in quanto avrebbero comunicato, illecitamente, alcuni atti attinenti al procedimento in questione alle forze politiche di opposizione e alle testate giornalistiche locali;

che l'Agenzia, nonostante tale evoluzione di procedimenti in senso chiaro ed univoco, procedeva in data 26 marzo 2003, con provvedimento n. 515 della sezione regionale dell'Emilia-Romagna, a nominare il dottor Fasano Pompeo Petrilli quale segretario reggente;

che in seguito alla decisione del sindaco di impedire l'esecuzione di tale illegittimo provvedimento, anche per non incorrere nelle sanzioni penali conseguenti alla violazione dei provvedimenti del giudice del lavoro e del tribunale, in data 3 giugno 2003 il prefetto di Ferrara diffidava il sindaco a procedere entro dieci giorni all'assunzione in servizio del dottor Petrilli, pena, in mancanza, l'avvio di un procedimento di destituzione ai sensi dell'articolo 142 del testo unico sugli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

che il sindaco di Copparo ricorreva al Tar dell'Emilia-Romagna contro tale diffida e il Presidente del suddetto Tar, con decreto n. 2850 del 2003, sospendeva il termine succitato; la quarta sezione del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, in data 7 luglio, confermava tale sospensione e fissava la discussione in camera di consiglio per il 15 luglio 2003;

che in data 7 luglio 2003 l'Agenzia inviava incomprensibilmente il dottor Petrilli, accompagnato da due carabinieri, per insediarsi con la forza nel suo contestato ruolo, iniziativa cui faceva seguito una doverosa denuncia del Sindaco alla procura della Repubblica;

che in data 21 luglio 2003 prendeva servizio il dottor Antonio Barrica quale segretario reggente;

che il Prefetto di Ferrara notificava il giorno 7 ottobre 2003 una seconda diffida;

che due mesi dopo veniva notificato l'avvio del procedimento di rimozione del Sindaco di Copparo,

si chiede di sapere:

quale sia l'opinione del Ministro e se intenda assumere iniziative al fine di chiarire come possa accadere che il sindaco di un ente locale come il Comune di Copparo, in spregio a principi costituzionali quali la sovranità popolare e l'autogoverno delle comunità locali, possa essere fatto oggetto di un procedimento di rimozione *ex* articolo 142 del testo unico sugli enti locali, senza che al medesimo possa essere imputato l'aver commesso alcun reato e in carenza assoluta di qualsivoglia ragione di ordine pubblico, requisiti, questi, che sono imposti dalla norma come indefettibile presupposto per l'adozione del procedimento sanzionatorio in argomento;

se il Ministro non consideri profondamente eccessivo, sproporzionato e lesivo degli interessi della comunità il provvedimento di rimozione del Sindaco di Copparo, trattandosi di un atto che dovrebbe essere adottato solamente a fronte di gravi e persistenti violazioni di legge.

(4-06092)

(10 febbraio 2004)

RISPOSTA. – Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 2004, ai sensi degli articoli 141 e 142 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, è stata disposta la rimozione dalla carica di sindaco del comune di Copparo (Ferrara) del Signor Davide Tumiati e il conseguente scioglimento del consiglio comunale.

Il citato amministratore si è reso responsabile di gravi e persistenti violazioni di legge per non aver ottemperato, nonostante reiterate rituali diffide, al tassativo obbligo di avviare la procedura di nomina del segretario comunale titolare dell'ente, il cui posto si era reso vacante sin dal 2 gennaio 1997.

Come prescrive consolidata giurisprudenza in materia, la persistenza della grave violazione di legge ha costituito presupposto per l'adozione della misura di rigore che, a fronte di tale condotta, l'Amministrazione dell'interno, quale garante del regolare funzionamento degli organi degli enti locali, non poteva non adottare.

Si sottolinea, inoltre, che, nonostante la reiterazione degli atti omissivi da parte del sindaco, il Ministero dell'interno, consapevole dell'effetto particolarmente dirompente e invasivo della sfera di autonomia dell'ente locale del provvedimento di rimozione, ha tenuto sempre, nel corso degli anni – la vicenda, come già detto, si trascina dal 1997-, un atteggiamento di estrema prudenza, tenuto conto anche del sostanzioso contenzioso pendente.

Detto questo, si ritiene di dover ricostruire i fatti – e le loro inevitabili implicazioni di carattere giuridico – che hanno portato al decreto presidenziale del 10 gennaio scorso, provvedimento che lo stesso sindaco ha impugnato innanzi al TAR dell'Emilia Romagna e in ordine al quale il giudice amministrativo ha respinto, il 29 gennaio scorso, l'istanza incidentale di sospensione proposta dal ricorrente, argomentando, tra l'altro, che «le motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato non appaiono frutto di travisamento dei presupposti di fatto e di diritto richiamati nell'atto e nella proposta ministeriale».

Fin dal 2000, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, con numerosi e reiterati inviti, aveva richiamato il sindaco di Copparo ad avviare le procedure di nomina del segretario titolare dell'ente, secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465; lo stesso aveva fatto il Prefetto di Ferrara, con provvedimento del 31 gennaio 2001.

Tali provvedimenti di diffida non producevano alcun effetto e, anzi, venivano impugnati dal sindaco in sede giurisdizionale.

In esito all'impugnativa concernente la diffida dell'Agenzia autonoma il TAR del Lazio, con sentenza del 25 febbraio dello scorso anno, rigettava il ricorso, ritenendo doveroso e obbligatorio l'avvio della procedura in questione da parte del sindaco e legittima la designazione di un reggente nelle more, e si ripete nelle more, della definizione della procedura di nomina del titolare da parte dell'Agenzia, come prevede il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997.

Nonostante la pronuncia giurisdizionale richiamasse espressamente l'obbligatorietà dell'adempimento in questione, il sindaco di Copparo persisteva nel rifiuto di avviare la procedura di nomina e, anzi, si rendeva inadempiente anche in ordine all'obbligo, anch'esso prescritto dalla normativa richiamata, di consentire l'insediamento del segretario reggente, designato dall'Agenzia, in attesa della definizione della procedura di nomina del titolare.

L'amministratore, infatti, non ha per lungo tempo consentito al reggente incaricato di prendere servizio, confermando, nell'ufficio, il vicesegretario in servizio al momento del verificarsi della vacanza, che rimaneva pertanto in carica ben oltre i termini di legge, in carenza anche dei requisiti prescritti per l'assegnazione della titolarità di quella sede in base al nuovo assetto normativo in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali.

Neppure a seguito della pronuncia del TAR il sindaco consentiva l'insediamento del reggente designato dalla sezione regionale dell'Agenzia, con provvedimento del 26 marzo 2003, e persisteva nell'inadempimento anche dopo espressa, specifica diffida del prefetto, in data 3 giugno 2003, di cui chiedeva, peraltro, l'annullamento in sede giurisdizionale.

Durante il relativo giudizio il Consiglio di Stato, nel rigettare l'appello proposto avverso l'ordinanza del TAR del Lazio di rigetto dell'istanza incidentale di sospensione, dichiarava, con ordinanza del 15 luglio 2003, la legittimità del provvedimento di nomina del reggente e della relativa diffida.

Soltanto dopo le dimissioni presentate dal vicesegretario il sindaco consentiva, il 21 luglio 2003, l'insediamento del reggente e, tuttavia, pur avendo ottemperato a tale obbligo, continuava a non provvedere all'avvio della procedura per la copertura della sede.

Il prefetto, pertanto, diffidava nuovamente, il 29 settembre 2003, l'amministratore a porre in essere l'adempimento in questione entro 10 giorni, con l'espressa indicazione che in caso di inottemperanza nel termine assegnato sarebbe stata applicata la misura sanzionatoria della rimozione, ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Il termine indicato nella diffida – anch'essa oggetto di nuova impugnativa da parte del sindaco – decorreva ancora una volta in maniera infruttuosa, integrando così la fattispecie della grave e persistente violazione di legge.

Sulla base di questi elementi e accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dal citato articolo 142 del decreto legislativo n. 267 del 2000, il prefetto di Ferrara formulava, in data 4 dicembre 2003, proposta per l'a-

dozione del provvedimento di rimozione del signor Davide Tumiati dalla carica di sindaco.

In merito alla reiterazione degli atti omissivi da parte dell'amministratore più volte citato, si soggiunge soltanto che, come sottolineato dal Ministro dell'interno nella relazione al Presidente della Repubblica, «la gravità della violazione di legge posta in essere dal sindaco trova riscontro nella circostanza che essa ormai si pone come atto di aperta contrapposizione alle prerogative di competenza di altre istituzioni, avendo il sindaco disatteso gli atti propositivi e risolutori assunti nel tempo dall'Agenzia e dal prefetto di Ferrara».

Si soggiunge, infine, per completezza di informazione, che l'Agenzia regionale dei segretari comunali ha interessato la procura regionale della Corte dei conti per l'accertamento dell'eventuale danno erariale procurato dal sindaco di Copparo in relazione al comportamento tenuto.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(8 aprile 2004)

GARRAFFA, MONTALBANO, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO. – *Ai Ministri delle attività produttive, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la grave situazione che investe il Gruppo FIAT impone un immediato impegno del Governo;

nel solo impianto di Termini Imerese 3000 dipendenti, considerato l'indotto, rischiano la perdita dell'occupazione;

il Governo della Regione siciliana ha, su questa vicenda, assunto posizioni tardive non avendo partecipato attivamente all'analisi ed alla presentazione delle proposte avanzate da altri Enti Locali nei quali sono presenti sedi del Gruppo FIAT;

appare inaccettabile la scelta del Governo di adeguarsi alle regole del mercato senza prevedere valide iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali;

gli incentivi proposti per il settore automobilistico si sono rivelati poco più che inefficaci palliativi;

la soluzione della cosiddetta «mobilità lunga» appare ai più inadeguata;

resta negativo il giudizio sulle scelte del Gruppo FIAT anche in ordine sia alla gamma dei modelli immessi nel mercato sia alla adozione della «politica dei prezzi» del Gruppo torinese,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano avviare per evitare pericolose e dannose smobilitazioni degli impianti FIAT soprattutto nel Meridione ed in particolar modo a Termini Imerese;

quanti incontri organizzati dal Governo abbiano avuto luogo con il coinvolgimento dei rappresentanti del Governo regionale siciliano con all'ordine del giorno la problematica in oggetto;

a quanti di questi incontri abbia preso parte il Governo siciliano;

se si prevedano, a fronte di queste situazioni, impegni di risorse onde evitare ulteriori frustrazioni per l'occupazione del Meridione.

(4-03094)

(9 ottobre 2002)

RISPOSTA. – Come è noto la Fiat Auto ha attraversato, a partire dalla fine del 2001, una forte crisi aziendale anche a causa della negativa congiuntura economica internazionale.

Il 5 dicembre 2002 il Governo ha sottoscritto con l'azienda l'Accordo di programma con il quale si impegnava ad adottare misure volte, essenzialmente, a sostenere l'innovazione per lo sviluppo di progetti ed applicazioni finalizzati al miglioramento della sostenibilità energetica ed ambientale, della sicurezza attiva e passiva, nonché a sostenere l'occupazione.

Da parte sua la Fiat, a seguito dell'accordo richiamato, si è impegnata a formulare un piano industriale che favorisse la ripresa e lo sviluppo delle attività progettative e produttive nei siti italiani a salvaguardia dell'occupazione.

L'Accordo di programma prevedeva inoltre che il Ministero delle attività produttive effettuasse una verifica sull'attuazione dello stesso.

In vista dell'avvio di iniziative di investimento industriale, volte a favorire un nuovo programma di sviluppo e di rilancio della competitività del gruppo Fiat, gli Uffici del Ministero delle attività produttive hanno dato luogo, nel corso del primo semestre del 2003, ad una serie di incontri con rappresentanti della stessa Fiat, diretti a finalizzare e selezionare i possibili interventi agevolativi in riferimento alle iniziative contenute nel piano industriale di rilancio dell'azienda stessa.

Nell'ambito di detti incontri è stato presentato dall'azienda il quadro degli interventi del Piano industriale articolato in:

formazione (l'Accordo di programma prevede una copertura di 60 milioni di euro a fronte delle spese di formazione sostenute per la riqualificazione dei lavoratori);

ricerca e sviluppo (32 progetti da svolgere nel periodo 2004/2007) comportanti spese per 620 milioni di euro volti a migliorare la sostenibilità ambientale, la sicurezza e la qualità, in linea con le materie indicate nell'Accordo di programma;

investimenti produttivi (relativi ai siti produttivi italiani, comportanti spese per 2.600 milioni di euro nel periodo 2003/2007).

Alla luce delle azioni prospettate dalla Fiat, il Ministero delle attività produttive ha analizzato le possibilità di intervento, decidendo di fornire un primo supporto attraverso lo strumento del contratto di programma, circoscritto in una prima fase a quella parte di interventi proposti che risul-

tassero di urgente realizzazione e che quindi garantissero anche la loro immediata cantierabilità.

La proposta di contratto di programma, avanzata dall'azienda in data 9 luglio 2003 ed approvata dal Cipe in data 29 gennaio 2004, si inserisce nell'ambito del più generale piano di rilancio del gruppo Fiat redatto nel giugno 2003 ed è coerente con l'Accordo di programma sottoscritto tra il Governo e l'azienda il 5 dicembre 2002 ed ovviamente con il sottostante piano industriale.

Come è noto il piano di rilancio del gruppo Fiat redatto nel giugno 2003 prevede investimenti per 19,5 miliardi di euro così ripartiti:

nuovi progetti 9,1;
ricerca e sviluppo 7,9;
reti commerciali 0,7;
ristrutturazioni operative 1,8.

In tale ambito il contratto di programma prevede investimenti per circa 1,25 miliardi di euro ed in particolare la realizzazione di 3 progetti di investimento industriale, 2 progetti di ricerca e sviluppo e 2 progetti di formazione degli addetti produttivi.

Gli investimenti industriali saranno realizzati nei siti industriali di Pomigliano D'Arco (Napoli-Regione Campania), di Melfi (Potenza – Regione Basilicata) e Cassino (Frosinone – Regione Lazio) e ammontano complessivamente a 1.226.350.000,00 euro; i progetti di ricerca e sviluppo saranno realizzati presso il Centro di Ricerca della ELASIS di Pomigliano d'Arco (Napoli – Regione Campania), per 24.900.000,00 euro, gli investimenti in formazione del personale nei siti produttivi di Pomigliano D'Arco e Melfi ammontano complessivamente a 2.999.700,00 euro.

In totale l'ammontare delle spese proposte è pari a 1.254.249.700,00 euro. A fronte di tale impegno di spesa corrisponde un onere per lo Stato pari a circa 155 milioni di euro.

La proposta di Contratto di programma prevede che, all'entrata a regime delle iniziative costituenti il piano di investimenti presentato, le nuove unità lavorative occupate ammonteranno a 1.251 nuovi addetti dei quali 250 a Melfi, 400 a Cassino e 801 a Pomigliano d'Arco.

La predetta proposta di contratto di programma prevede tra l'altro, in coerenza con quanto indicato nel più volte citato Accordo di programma del 5 dicembre 2002, la conferma della missione produttiva dello stabilimento di Termini Imerese e dei relativi impegni assunti, come indicato in una nota della stessa Fiat Auto, trasmessa al Ministero delle attività produttive unitamente alla presentazione della proposta di contratto di programma, nella quale si evidenzia l'interesse dell'azienda di definire al più presto la presentazione di altri investimenti relativi ad altri siti industriali italiani, incluso quello di Termini Imerese, che a quel momento non mostravano di possedere il requisito dell'immediata cantierabilità previsto dalle recenti procedure deliberate dal Cipe sullo strumento dei Contratti di programma.

A conferma di tale impegno l'azienda ha comunicato ufficialmente, a fine gennaio 2004, la definizione delle missioni produttive degli stabili-

menti italiani, specializzando quello di Termini Imerese nella produzione del modello Ypsilon sotto il marchio Lancia.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive
VALDUCCI

(15 aprile 2004)

LONGHI, PIZZINATO, BONAVITA, FLAMMIA, MARINO, RIPAMONTI, FRANCO Vittoria, MUZIO, BARATELLA, GASBARRI, SODANO Tommaso, CALVI, ROTONDO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa*. – Premesso che:

da oltre un decennio – successivamente alla definizione delle norme legislative sulle rappresentanze (sindacati) riguardanti le forze di pubblica sicurezza e carcerarie – in sede governativa e nei rapporti con le rappresentanze militari si ricerca la ridefinizione di una valida forma di rappresentanza del personale militare (militari di truppa, sottufficiali e ufficiali);

nella passata legislatura non è stato completato l'*iter* parlamentare delle diverse proposte di legge per la ridefinizione per la rappresentanza militare (COCER), e dall'inizio della presente legislatura è praticamente fermo l'esame delle proposte di legge relative alle rappresentanze dei diversi corpi militari;

in concomitanza con la proposta del Cocer Interforze alla Commissione Difesa della Camera dei deputati di garantire l'associazionismo dei militari, il Ministro della difesa ha impartito direttive agli Stati Maggiori con la circolare n. 13621/11.7.0-02ML del 6 luglio 2003, che testualmente afferma:

«Fa seguito alle direttive;
n. 1/18802/11.7.141.3/95 in data 18.03.1996 (all. «A»);
n. 1/1822/11.7.155/O2R in data 15.01.2002 (all. «B»).

1. Rilevata l'opportunità di dirimere dubbi interpretativi sul contenuto dell'articolo di legge in oggetto, desidero chiarire che:

a. l'unico esplicito divieto fissato da tale norma circa la mera adesione di militari ad associazioni è quello contenuto nel 1° comma, riferito alle sole associazioni "sindacali".

Altre prescrizioni, di rilevanza anche penale, da richiamare al personale, compaiono inoltre nell'art. 18 della Costituzione, nel decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, nella legge 25 gennaio 1982, n. 17, e nell'art. 31 RDM secondo il quale "i militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete a norma di legge ed a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato";

b. il preventivo assenso previsto dal 3° comma del richiamato art. 8 è atto espressivo di discrezionalità, basato su valutazioni di cui la verifica del mero requisito della asindacalità è solo uno degli oggetti possibili.

La costituzione di associazioni professionali a carattere sindacale da parte di militari è del resto tassativamente vietata dalla legge (art. 8,

comma 1) e pertanto non vi è comunque luogo ad alcun preventivo assenso;

c. sono da ritenersi soggette al vaglio ministeriale in argomento tutte le associazioni tra militari anche se unitariamente a civili la cui finalità od attività interessino a qualsiasi titolo l'Amministrazione della difesa.

2. A parziale modifica ed integrazione delle menzionate circolari, considerata la valenza interforze della problematica e la necessità di uniformarne la trattazione, dispongo che le richieste di preventivo assenso pervengano, per via gerarchica, in sintonia con le previsioni della legge 18 febbraio 1997, n. 25, allo Stato Maggiore della difesa, corredate di bozza dell'atto costitutivo e dello statuto nonché da motivato ed approfondito parere di ciascun superiore fondato su valutazioni – come già detto – le più ampie e complete.

A tale riguardo, invito a richiamare l'attenzione dei superiori sulla necessità di considerare con scrupolo tutte le circostanze, anche esterne alle richieste ed alla relativa documentazione, ma comunque utili ai fini della decisione. Tra queste, a titolo esemplificativo, l'esistenza di sintomatiche vicende penali, amministrative, disciplinari o contenziose in capo a taluno dei membri della costituzione di associazioni, nonché, con riferimento alle previsioni statutarie:

la loro eventuale ambiguità (taluni organismi, a dichiarato carattere culturale, intenderebbero tutelare l'integrità dei diritti dei soci a dotarsi di vere e proprie strutture legali);

la sempre più frequente coincidenza con quelle di altri sodalizi, tuttora operanti e ricettivi verso quanti ne volessero condividere scopi ed attività;

la ricorrente corrispondenza con compiti istituzionali delle Forze Armate.

Quanto sopra anche nel prevalente interesse pubblico di preservare i caratteri di organizzazione, coesione interna e massima operatività dello strumento militare, rispettare la tipicità delle forme di rappresentanza dei cittadini alle armi nonché tutelare la buona fede di coloro che potrebbero aderire all'iniziativa, confidando esclusivamente o principalmente sulla sua riconducibilità alle Forze Armate e sull'intervenuto assenso ministeriale.

3. La Necessità di contenere i tempi di trattazione delle istanze impone, inoltre, la rapida definizione delle pratiche sulla scorta dello statuto nella sua iniziale formulazione, corrispondente alla comune intenzione dei soci. Eventuali diverse versioni prodotte durante l'istruttoria dell'originaria domanda dovranno formare oggetto di distinto procedimento.

4. Restano comunque subordinate all'assenso ministeriale le modifiche statutarie delle associazioni tra militari già costituite, ancorché riconosciute come persone giuridiche anche successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

5. Per quanto precede, eventuali situazioni incompatibili con il contenuto delle presenti linee guida o, comunque, con gli interessi della Di-

fesa dovranno essere ricondotte nel giusto alveo, se ancora in fase istruttoria, ovvero tempestivamente segnalate, se già definite.

Il Ministro»;

tale circolare, ad avviso degli interroganti, contrasta con quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 383/76, che nei suoi tre commi testualmente stabilisce:

1. I militari non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali;

I militari in servizio di leva e quelli richiamati in temporaneo servizio possono iscriversi o permanere associati ad organizzazioni sindacali di categoria, ma è fatto loro divieto di svolgere attività sindacali quando si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 5.

3. La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che l'interpretazione fornita sia fortemente restrittiva e, su più punti, di assai dubbia legittimità;

se debbano richiedere l'autorizzazione anche le associazioni culturali che abbiano tra i loro iscritti dei militari che, ad esempio, si prefiggano di dibattere temi quali i danni alla salute dell'uranio impoverito oppure la riforma della normativa sulla rappresentanza militare: argomenti questi che certamente interessano l'Amministrazione della difesa;

in caso di risposta affermativa, se ciò non costituisca una limitazione non da poco dei diritti fondamentali di ogni paese democratico;

quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di definire una normativa che assicuri alle Rappresentanze Militari i diritti associativi previsti dalla Costituzione.

(4-05336)

(2 ottobre 2003)

RISPOSTA. – Ai militari la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante «Norme di principio sulla disciplina militare», attribuisce i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce a tutti i cittadini. Tuttavia, per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate, la stessa legge impone ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei principi costituzionali.

In particolare, per quanto attiene alla problematica in esame, con l'articolo 8 della citata legge viene esclusa la possibilità di esercitare il diritto di sciopero, di costituire associazioni professionali a carattere sindacale e di aderire ad altre associazioni sindacali. Inoltre, viene vincolata la costituzione di associazioni o circoli fra militari al preventivo assenso del Ministro della difesa. Contestualmente, l'articolo 18 individua in un articolato organismo di rappresentanza, collocato all'interno delle Forze armate, lo strumento attraverso il quale le istanze dei militari possono essere por-

tate all'attenzione dei vertici istituzionali, senza che ciò possa in qualche modo incidere sull'efficacia dell'organizzazione militare, né sul rapporto gerarchico che ne è il fulcro.

La IV Commissione Difesa della Camera ha all'esame l'Atto Camera n. 932 su «Nuove norme sulla rappresentanza militare», un testo che recepisce numerose iniziative legislative tese ad aggiornare il sistema della rappresentanza militare.

La Corte costituzionale ha confermato, con la sentenza n. 449/99, la piena validità delle norme della legge del 1978, sottolineando come i caratteri di coesione interna e di neutralità propri dell'ordinamento militare siano incompatibili con le attività sindacali.

L'alveo corretto in cui i militari possono esprimere le loro istanze, quindi, è, e rimane, quello della rappresentanza militare i cui organi, in quanto elettivi, recepiscono pienamente lo spirito di democraticità e di libertà di pensiero che pervade la nostra Costituzione.

Non sarebbe corretto, invece, consentire al militare di svolgere attività sindacale propriamente detta o di associarsi a sodalizi che perseguono tali fini in quanto quelle specifiche forme di espressione, ancorchè consolidate da una storica tradizione che tanto ha significato per il Paese in termini di progresso sociale, non risultano compatibili con i vincoli propri dello *status* dei militari, che devono essere sempre al di sopra delle parti.

Ciò premesso, occorre osservare che negli oltre venti anni di vigenza della richiamata normativa si è registrato il crescente fenomeno dell'associazionismo libero e democratico tra cittadini, per i più svariati scopi, a volte coinvolgente anche militari. Al riguardo non vi è alcuna preclusione, a meno che le attività dei sodalizi non siano in contrasto con la richiamata normativa sulla disciplina militare.

Naturalmente l'attività dei sodalizi si può evincere solo dall'esame dello statuto e dall'attività concretamente svolta.

Pertanto, poiché l'Amministrazione militare ha il dovere di tutelare il proprio personale e se stessa da situazioni che in qualche modo possono incidere su quella coesione interna e quella neutralità sottolineate anche nella sentenza della Corte costituzionale, nei casi dubbi la Difesa si è rivolta all'Avvocatura dello Stato per un parere dirimente. Ebbene, a prescindere dai contenuti dello statuto associativo, tale organismo è giunto alla conclusione che il sodalizio per il quale era stata richiesta una valutazione stava svolgendo, di fatto, attività configurabili come sindacali, rendendo così applicabili, per i militari che vi avevano aderito, le previsioni dell'articolo 8 della legge di principio.

In tale quadro la direttiva del 16 luglio 2003:

è completamente aderente al contenuto letterale del richiamato art. 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382;

esplicita i criteri posti a base delle valutazioni ministeriali, non precisati dal legislatore;

tende ad evitare dubbi ed erronee interpretazioni.

Per quanto concerne le associazioni a composizione soggettiva mista, ovvero di militari e non militari, occorre analizzarne prima l'oggetto e lo scopo.

Se questi elementi oggettivi hanno carattere militare, vale a dire sono diretti a incidere sull'attività della Difesa e delle Forze armate, vi è competenza ad esprimere l'assenso di cui all'art. 8, comma 3.

La *ratio* della norma, infatti, è che è necessario verificare che siffatte associazioni siano compatibili con l'assetto ordinamentale delle Forze armate e non provochino turbamento ad esso, ovvero non siano intese a svolgere un'attività sindacale.

La circostanza che vi partecipino non militari non attenua il potere del Ministro di esprimere il preventivo assenso, che riguarda ovviamente i militari, perchè altrimenti la norma si presterebbe ad una fin troppo facile elusione.

Queste associazioni, cioè, sono pur sempre da considerare come associazioni fra militari.

La circostanza che costoro agiscano insieme a non militari non diminuisce il loro assoggettamento alle speciali limitazioni di libertà tra cui quella di associazione, che deriva dal loro *status* di militare.

Il potere di preventivo assenso è, sostanzialmente, null'altro che un potere di espressione di nulla-osta, che si basa sulla non incompatibilità delle predette finalità associative con l'assetto della Difesa e delle Forze armate, incluso in esse il divieto di attività sindacale, e che si iscrive – come la collocazione del corpo della legge n. 382/1978 dimostra – nel più generale potere disciplinare del Ministro; non è, in altri termini, da considerare come una sorta di riconoscimento, attributivo di un particolare crisma ufficiale all'associazione.

Ovviamente nessun potere ha il Ministro, in base alla norma in questione, circa i non militari.

Pertanto, se un'associazione che abbia oggetto e scopi di interesse militare viene costituita totalmente tra non militari, non vi è titolo per esprimere il preventivo assenso ministeriale.

In conclusione, la direttiva richiamata da parte dell'interrogante è completamente aderente al dettato dell'art. 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, recante «Norme di principio sulla disciplina militare».

Il Ministro della difesa
MARTINO

(16 aprile 2004)

MALABARBA. – *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* – Premesso che:

il Commissariato generale onoranze caduti in guerra del Ministero della difesa ha proposto al Comune di Nettuno, in data 27 settembre 2001 (prot. D/1529) e in applicazione della legge n. 204 del 1951, l'affidamento della manutenzione del Sacrario Militare denominato «Campo della Me-

moria»; il Consiglio comunale di Nettuno il 23 novembre 2001 ha deliberato la ratifica della convenzione che prevede un contributo annuo per i servizi di custodia e di manutenzione ordinaria del Sacrario e che viene aperto al pubblico nei giorni festivi e nelle ricorrenze;

nel Sacrario Campo della Memoria, mai riconosciuto dalle autorità preposte, sono state collocate, diversi anni fa per iniziativa di un reduce della X Mas, sei salme mineralizzate di caduti della X Mas provenienti dal cimitero del Verano e sistemate abusivamente in un fondo agricolo di proprietà privata;

l'Amministrazione comunale di Nettuno ha inserito il Sacrario nelle manifestazioni ufficiali di commemorazione dei caduti in guerra e questi caduti della X Mas vengono onorati lo stesso giorno in cui vengono commemorati i caduti delle forze alleate, sepolti nel cimitero americano di Nettuno;

il Sacrario è meta, ogni anno, di manifestazioni che inneggiano al fascismo e offensive dei valori repubblicani;

la X Mas, come è noto, era una organizzazione militare della Repubblica di Salò conosciuta per l'efferatezza dei suoi crimini contro la popolazione civile,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'interno sia a conoscenza delle manifestazioni apologetiche del fascismo che ogni anno si tengono a Nettuno e se non ritenga di intervenire per impedire tali condannabili iniziative che coincidono con le commemorazioni dei caduti in guerra;

se il Ministro della difesa non ritenga di dover annullare, al più presto, la convenzione con il Comune di Nettuno ed impedire che fondi pubblici vengano impiegati per commemorazioni che contrastano con i contenuti della nostra Carta Costituzionale nata dalla lotta di Liberazione antifascista.

(4-03804)

(5 febbraio 2003)

RISPOSTA. – Il Commissariato generale onoranze caduti in guerra, sin dalla sua istituzione, nel 1919, come Commissione nazionale per le onoranze ai militari d'Italia e dei paesi alleati caduti in guerra, ha sempre provveduto a ricercare ed a dare dignitosa sistemazione non solo ai resti dei caduti italiani, ma anche a quelli dei caduti appartenenti alla Forze armate avversarie. Ciò non solo in forza del diritto internazionale, ma anche e soprattutto per rispetto verso tutti coloro i quali sono caduti per servire la Patria.

In ossequio a tale principio il Commissariato in parola ha realizzato, alla fine della prima guerra mondiale, e cura tuttora, i sacrari ed i cimiteri militari austro-ungarici, mentre nel secondo dopoguerra ha provveduto alle sepolture dei militari tedeschi caduti sul suolo nazionale, di cui poi si è sempre occupato direttamente il Govemo tedesco.

Analogo criterio hanno sempre seguito i Paesi di civiltà occidentale.

Il citato Commissariato generale, quindi, provvede a quanto necessario per onorare degnamente quanti caddero combattendo, ivi compresi coloro che militarono nella Repubblica sociale italiana, ed altrettanto farà per coloro che caddero, durante il Risorgimento, militando nei ranghi delle Forze armate che si batterono contro quelle sabaude prima e italiane poi (legge n. 3 del 16 gennaio 2003).

In particolare, per quanto riguarda il sacrario militare denominato «Campo della memoria», ai fini di un'esaustiva comprensione del problema, si riporta la cronologia degli eventi più significativi:

in data 16 giugno 1997 il Commissariato generale ha dichiarato di pubblica utilità, urgenti e indifferibili le opere necessarie alla sistemazione dei resti mortali mineralizzati dei militi della Repubblica sociale italiana, caduti in combattimento sul fronte di Anzio nel 1944;

il Prefetto di Roma *pro-tempore,* con decreto del 24 settembre 1999, ha autorizzato il citato Commissariato ad occupare, secondo il piano particellare presentato, in via d'urgenza, i beni siti nel Comune di Nettuno ove sistemare le spoglie in questione;

le procedure di esproprio delle aree in questione si sono concluse regolarmente nel mese di luglio del 2001, con la notifica del relativo decreto di espropriazione.

In seguito, il Ministero della difesa:

in data 27 settembre 2001 ha espresso l'intendimento di affidare al Comune di Nettuno la manutenzione ordinaria dell'immobile «Campo della memoria» a decorrere dal 1° gennaio 2002, nonché l'apertura solamente nei giorni festivi e nelle ricorrenze;

ha inviato una bozza di convenzione da sottoporre al Consiglio comunale per ottenere l'approvazione con conseguente autorizzazione del Sindaco a sottoscriverla;

ha rappresentato al Comune la possibilità di avvalersi della collaborazione delle associazioni di arma o di volontariato e che il personale tecnico del Commissariato generale in parola avrebbe successivamente determinato il contributo a carico del Dicastero.

Il 21 novembre 2001 il Sindaco di Nettuno ha incontrato i rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e di Arma per concordare una forma di gestione del Campo, come proposto dallo stesso Ministero.

In tale sede tutti i rappresentanti hanno fornito, di massima, unanime consenso, riservandosi di discutere la proposta all'interno dei rispettivi Consigli direttivi.

Tuttavia al Comune di Nettuno non sono mai pervenute risposte ufficiali.

Il Consiglio comunale di Nettuno, con deliberazione del 21 novembre 2001, ha approvato lo schema di convenzione che regola i rapporti tra Comune e Ministero della difesa per la manutenzione del «Campo della memoria», sul quale non risulta essere pervenuta alcuna opposizione od osservazione.

In data 30 settembre 2002 l'Associazione «Campo della Memoria» di Roma ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere la manutenzione e la custodia del sacrario, previo compenso di 300 euro mensili.

Il Ministero della difesa, in data 7 febbraio 2003, ha espresso avviso favorevole accogliendo anche la richiesta del compenso ed invitando il Comune alla stipula della convenzione, che, secondo quanto riferito dallo stesso Sindaco, è in corso.

Infine, in relazione alle presunte manifestazioni pubbliche che si sarebbero svolte nel sacrario, si rileva che lo stesso Sindaco ha comunicato che non risulta documentato agli atti del Comune alcun fatto delittuoso o comunque offensivo, né risultano denunce all'Autorità giudiziaria.

Il Ministro della difesa
MARTINO

(21 aprile 2004)

MALABARBA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per le politiche comunitarie e per gli affari regionali*. – Premesso che:

la Good Year, multinazionale produttrice di pneumatici, verso la fine del 1999 decideva di chiudere il suo unico stabilimento italiano di Cisterna di Latina. La Good Year è in Italia dal 1965, si è collocata nella zona «Cassa del Mezzogiorno» ed ha usufruito di circa 160 miliardi di finanziamenti a fondo perduto e tasso agevolato;

tutte le proposte del Governo e dei sindacati volte ad impedire la chiusura sono rimaste sterili e il 30 marzo del 2000 la Good Year chiudeva definitivamente (al momento della chiusura i lavoratori erano 574). Nel verbale di preintesa redatto presso il Ministero dell'industria si diceva che veniva attivato un processo di reindustrializzazione nell'area dello stabilimento di Cisterna di Latina, finalizzato alla rioccupazione dei lavoratori Good Year, e c'era l'impegno a costituire una società di gestione tra la *task force* del Ministero dell'industria, il comune di Cisterna, la Regione Lazio, Itainvest; inoltre la Good Year si impegnava a cedere immobili, terreno e stabilimento per rendere possibile l'utilizzo degli impianti e permettere l'insediamento di imprese non necessariamente del settore della gomma;

il 5 aprile del 2000, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, veniva redatto il verbale di accordo che prevedeva: 1) chiusura della fabbrica; 2) il 21 marzo 2000 l'inizio della cassa integrazione e poi della mobilità; 3) piano degli esuberi: assunzione dei lavoratori da parte degli imprenditori che avrebbero rilevato lo stabilimento, pensionamento dei lavoratori che avessero raggiunto i requisiti di età, mobilità interaziendale di alcuni dipendenti (25/30 impiegati), intervento di una società specializzata per la realizzazione di un programma di *outplacement*, risoluzione concordata del rapporto di lavoro da parte di coloro che avessero espresso la propria disponibilità ad essere collocati in mobilità; 4) la

Regione Lazio si impegnava ad agevolare l'accesso e la partecipazione dei lavoratori ai corsi di formazione professionale; 5) sarebbero state attuate verifiche periodiche sullo stato di attuazione del piano;

il 14 dicembre 2000 veniva individuata la Meccano Holding come società per la reindustrializzazione del sito di Cisterna e il reimpiego del personale (la Meccano Holding si è costituita il 9 novembre 2000); si individuava la necessità della bonifica del sito e, a tal fine, il Comune di Cisterna avrebbe costituito una apposita società con la Meccano Holding;

il 29 dicembre 2000, in un incontro presso il Comitato per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, si prendeva atto di un accordo già avvenuto tra Good Year e Meccano Holding secondo il quale la Meccano Holding si impegnava ad acquisire e ristrutturare il sito, ad assumere tutto il personale che avesse optato per passare alla Meccano Holding ed attivare immediatamente la cassa integrazione guadagni straordinaria, ad avviare il Piano industriale. Per quanto riguardava l'acquisizione del sito Good Year il comune di Cisterna, la Provincia di Latina e la Meccano Holding avrebbero costituito una società mista nella quale il Comune e la Provincia avrebbero detenuto la maggioranza. La società sarebbe stata la Cisterna Sviluppo (costituita per il 51% da Comune di Cisterna e Provincia di Latina e per il 49% da Meccano Holding). Il trasferimento dell'impianto sarebbe avvenuto sotto condizione di obbligatorietà di attività del sito e garanzia occupazionale. La società mista avrebbe presentato domanda per i finanziamenti del DOCUP ai fini della bonifica del sito. La Regione Lazio si impegnava ad accelerare la procedura per l'approvazione della variante al Piano Regolatore Generale per la previsione del mantenimento industriale e ad attivare gli strumenti per l'ottenimento dei finanziamenti (DOCUP, legge regionale 21/95) e si impegnava a stanziare i fondi per i corsi di formazione e riqualificazione (DOCUP Ob. 3) Le parti si impegnavano ad avviare tutte le procedure di accelerazione per la realizzazione degli investimenti, attivando una specifica Conferenza di servizi ed eventualmente ricorrendo ad un Accordo di Programma. Sviluppo Italia avrebbe valutato la possibilità di partecipare finanziariamente alla suddetta iniziativa;

il 25 gennaio del 2001, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Meccano Holding, Associazione Industriali di Latina, organizzazioni sindacali confederali e di categoria nazionali e locali sottoscrivevano un accordo relativo all'avviamento del Piano Occupazionale e Industriale, finalizzato alla lavorazione di parti meccaniche e assemblaggi per il settore aeronautico. Il Piano sarebbe stato attuato attraverso la costituzione di una nuova società, la Meccano Aeronautica (costituita da Meccano Holding, Bombacci F.M, Veneruso A., Sviluppo Italia), sarebbe stato avviato nel 2001 e sarebbe divenuto pienamente operativo nel 2004. Erano inoltre previste le modalità del passaggio del personale ex Good Year alla nuova iniziativa industriale, che prevedeva tra l'atro che entro e non oltre il 20 marzo del 2002 la Meccano Aeronautica avrebbe assunto tutti i lavoratori posti in mobilità dalla Good Year in data 20 marzo 2001. La Meccano avrebbe fatto richiesta di cassa integra-

zione guadagni straordinaria per 24 mesi per ristrutturazione e riconversione ai sensi della legge 223/91 a decorrere dal 20 marzo 2002. La stessa avrebbe fatto richiesta al Ministero del lavoro di apposito decreto di «Dichiarazione di Attività Sostitutiva della precedente». Venivano inoltre stabiliti la retribuzione (struttura busta paga) e il programma di formazione che si sarebbe articolato in un periodo complessivo di 24 mesi a partire dal 1º luglio 2001 e sarebbe terminato il 30 giugno 2003;

l'8 febbraio del 2001 il comune di Cisterna approvava una deliberazione avente per oggetto la costituzione della S.p.A. mista pubblico/privata a prevalente capitale pubblico locale che sarebbe stata denominata Cisterna Sviluppo S.p.A. e negli allegati patti parasociali la costituenda società si impegnava a provvedere al frazionamento del terreno dai fabbricati e a retrocedere il terreno a Meccano Holding o a società da questa indicata; a concedere in comodato gratuito a Meccano Holding o a società da questa indicata e di cui Meccano Holding avrebbe dovuto avere partecipazione maggioritaria i fabbricati fino al termine del recupero ambientale; a cedere gratuitamente a Meccano Holding i fabbricati recuperati, bonificati, risanati e trasformati, senza vantare alcuna pretesa;

l'anno 2002 è stato contrassegnato da continue riunioni tra le parti e da verifiche del processo di bonifica e reindustrializzazione, degli accordi presi in sede governativa, nonché della corretta erogazione della Cassa Integrazione e del rispetto dell'impegno al reinserimento al lavoro del personale. In particolare il 19 marzo 2002 presso il Comitato per l'Occupazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, in sede di verifica dell'accordo del 29 dicembre 2000, la Regione Lazio ribadiva il suo impegno a mettere a disposizione per la bonifica sul DOCUP Ob. 2, Asse III, sottomisura 1.2, risorse fino a un massimo di 10 miliardi (5,16 milioni di euro) a valere sul piano stesso. La Regione inoltre, per il completamento e la riqualificazione del sito, metteva a disposizione attraverso l'Agenzia Sviluppo Lazio un ulteriore finanziamento ammontante ad un massimo di 5,16 milioni di euro;

il 5 luglio 2002 i lavoratori inviavano una lettera a Cisterna Sviluppo, al Sindaco di Cisterna, al Consiglio Comunale, al Presidente della Provincia, al Consiglio Provinciale, alla Meccano Aeronautica, alle segreterie Provinciali di FIM, FIOM, UILM di Latina, nella quale denunciavano i ritardi della bonifica del sito e richiedevano un incontro urgente con tutti i soggetti interessati, per un confronto utile a chiarire i problemi ancora aperti;

il 22 novembre del 2002, in un comunicato, le RSU della Meccano informavano i lavoratori che a seguito di un incontro avvenuto il 20 novembre 2002, svoltosi presso l'Associazione Industriali di Latina, con all'ordine del giorno il programma aziendale di rientro dei lavoratori, era intenzione dell'azienda stravolgere l'accordo del 23 aprile 2002 (fase di rientro). Infatti, il piano di reinserimento degli ex lavoratori Good Year presentato dall'azienda non rispettava le priorità fissate dall'accordo 23 aprile 2002; si tendeva dunque ad emarginare una parte dei lavoratori, creando le condizioni per escludere questi ultimi dalla Meccano;

constatato che:

in data 8 gennaio 2003 si è attuato un vertice presso la Regione Lazio, nel quale si voleva approvare un nuovo accordo tra le parti che proponeva una rivisitazione di tutti i precedenti accordi: in pratica si diceva che non era più possibile erogare i fondi per la bonifica attraverso il DOCUP, ma che era necessario rimodulare le forme di finanziamento. In base a tale rimodulazione gli importi saranno minori da quanto pattuito ma soprattutto si propone di far uscire dalla Cisterna Sviluppo il *partner* pubblico; infatti, un nuovo assetto proprietario «che preveda l'esclusiva partecipazione di soggetti privati appare oggi maggiormente rispondente all'esigenza di favorire la rapida concessione in appalto alle opere per l'effettuazione degli interventi di risanamento; tra l'altro si ritiene che il ruolo del *partner* pubblico nella Cisterna Sviluppo è esaurito». Tale verbale di intesa non è stato firmato;

in data 12 febbraio 2003 si è svolto un ulteriore incontro presso la Presidenza del Consiglio dei ministri tra tutti gli Enti Pubblici coinvolti (Governo, Regione, Provincia di Latina e Comune di Cisterna). Dall'incontro è emersa la seguente proposta: cessione alla Meccano Aeronautica dello stabilimento (50.000 metri quadrati); alla Cisterna Sviluppo resterebbe l'area circostante lo stabilimento, la palazzina degli uffici e il parcheggio antistante. Inoltre il Comune di Cisterna potrebbe usufruire di una cessione definitiva da parte della Meccano Aeronautica di una frazione di terreno di circa un ettaro ubicata davanti la Hydro Slim (e si prevede una successiva concessione alla stessa Hydro Slim); infine, a conclusione del percorso di reindustrializzazione, all'atto della definitiva cessione del sito da parte della Cisterna Sviluppo, un lotto di terreno di circa due ettari sarà ceduto al Comune di Cisterna. La Regione Lazio si impegna ad erogare immediatamente i fondi per la bonifica e per la ristrutturazione. La Meccano Aeronautica si impegna ad eseguire i lavori entro un anno dalla messa a disposizione dei finanziamenti. Questa proposta è stata respinta da Comune, Provincia, sindacati e lavoratori;

in data 18 febbraio 2003 si è svolto un ulteriore incontro presso a Presidenza del Consiglio dei ministri tra gli enti pubblici suddetti, l'Associazione Industriali di Latina e la Meccano Aeronautica, nel quale la Cisterna Sviluppo si impegna a presentare un piano di frazionamento dell'area; a concedere in comodato gratuito alla Meccano Aeronautica a partire dal 1º marzo 2003 il lotto di area industriale su cui insiste lo stabilimento; a cedere gratuitamente alla Meccano Aeronautica entro il 2003 la restante parte del terreno e dei fabbricati con l'esclusione di due lotti di 1 e 2 ettari oggetto del frazionamento, che saranno ceduti rispettivamente entro il 2003 ed entro il 2005 al Comune di Cisterna. Questa proposta non è stata accolta da sindacati e lavoratori;

se entro marzo del 2004 non ripartirà la produzione nello stabilimento ex Good Year di Cisterna di Latina la cassa integrazione scadrà e 210 ex dipendenti della multinazionale americana, successivamente riassunti dalla Meccano, si troveranno senza lavoro,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui, a tre anni dall'accordo siglato il 25 gennaio 2001 al Ministero del lavoro, che prevedeva la reindustrializzazione del sito e il riassorbimento di tutte le maestranze (all'epoca 249) e la bonifica dello stabilimento dall'amianto, nulla è stato fatto, mentre i lavoratori seguivano corsi di riqualificazione professionale come l'accordo prevedeva;

quale sia stato il ruolo di vigilanza della Regione circa il rispetto degli impegni assunti sia dai soggetti privati, sia dai soggetti pubblici coinvolti: la Cisterna Sviluppo, società a maggioranza pubblica (Comune e Provincia di Latina), e la Meccano Holding;

le motivazioni per cui l'impegno, inizialmente preso dalla Regione Lazio e riconfermato il 19 marzo 2002 in sede di Presidenza del Consiglio dei ministri, di mettere a disposizione il 90% delle risorse necessarie per la bonifica facendo ricorso ai fondi della comunità Europea previsti dal DOCUP 2000-2006 non è stato rispettato;

se siano state attuate tutte le fasi previste dal Complemento di Programmazione del DOCUP Ob.2 2000-2006 da parte dei soggetti istituzionali coinvolti (Provincia, Regione, Comune) quali i protocolli d'intesa, la proposta progettuale, la redazione dei Piani d'area, i tavoli di concertazione, ecc. nei tempi previsti dallo scadenzario e, nel caso sia stato presentato un progetto alla U.E. e vi sia stato un rigetto da parte di quest'ultima, quali ne siano le reali motivazioni;

perché la Regione Lazio, nel dichiararsi oggi disponibile ad un intervento finanziario, peraltro ridotto rispetto a quanto pattuito, ponga come condizione la fuoriuscita della parte pubblica dalla Cisterna Sviluppo, il passaggio dell'immobile al privato e la spartizione dell'area;

se non si ritenga di dovere agire con la massima urgenza che il caso richiede affinché si arrivi ad una soluzione del problema Good Year-Meccano dal quale dipende il destino di 210 lavoratori;

se non si ritenga che si debba prevedere il rispetto degli impegni assunti dalle parti negli accordi del 2000-2001 o in alternativa, alla luce della totale inaffidabilità dimostrata dai soggetti privati nel corso di questi anni, se non si debba prevedere una riconversione produttiva esclusivamente a carattere pubblico a garanzia della bonifica e del riavvio produttivo del sito, nonché della tutela occupazionale degli ex operai della Good Year, quale la costituzione di una Azienda Speciale Consortile, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2002, n. 267, con la finalità di conferimento, stoccaggio, recupero e riciclaggio dei rifiuti raccolti in maniera differenziata su scala provinciale. Ciò anche in relazione ad una ridefinizione della programmazione della gestione del ciclo dei rifiuti nella provincia di Latina.

(4-03955)

(25 febbraio 2003)

RISPOSTA. – L'accordo per il sito ex Goodyear di Cisterna di Latina prevede finanziamenti a carico della Regione Lazio per quanto riguarda la bonifica.

In considerazione del fatto che, ai fini dell'erogazione di tali finanziamenti, l'esistenza della società mista «Cisterna Sviluppo S.p.A.», a maggioranza pubblica, non esenta dal rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, e al fine di accelerare l'*iter* di bonifica e quindi di reindustrializzazione del sito, in ritardo per la necessità di individuare corretti finanziamenti pubblici, i soci della suddetta società mista hanno convenuto una modifica dei patti parasociali.

A tal fine essi hanno firmato in data 18 febbraio 2003, presso il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, un nuovo accordo con il quale la società Meccano Aeronautica S.p.a. subentra alla società Cisterna Sviluppo S.p.a. negli impegni da quest'ultima assunti per l'intervento di recupero ambientale del sito e per il riavvio delle attività produttive, acquisendo direttamente i relativi finanziamenti regionali. Tale accordo prevede, inoltre:

la cessione in comodato gratuito alla Meccano Aeronautica del lotto di area industriale su cui insiste lo stabilimento;

la cessione gratuita al Comune di Cisterna di Latina di due lotti di terreno di 1 e 2 ettari rispettivamente entro il 2003 e il 2005;

la cessione a titolo gratuito alla Meccano Aeronautica della restante parte di terreno e fabbricati dell'ex sito della Goodyear.

A garanzia dei lavoratori ex Goodyear il predetto accordo prevede una loro rappresentanza nel consiglio di amministrazione societario e un impegno da parte di Meccano Aeronautica a rilasciare alla Cisterna Sviluppo un'opzione di riacquisto del 51% della proprietà immobiliare se, alla data del 31 dicembre 2004, la Meccano Aeronautica non abbia, per sua decisione unilaterale, confermato l'impiego di tutti i lavoratori ex Goodyear.

Sempre in data 18 febbraio 2003, in una riunione alla quale erano presenti le organizzazioni sindacali, si è preso atto di quanto sopra con la riserva, da parte di queste ultime, di esprimere la loro posizione dopo aver discusso con i lavoratori le novità derivanti dalla ridefinizione dei patti parasociali.

In quella occasione la necessaria rimodulazione dell'intervento finanziario della Regione Lazio è stata rinviata ad un'apposita riunione da tenersi in sede regionale. In data 24 febbraio 2003 si è tenuta un'altra riunione volta alla verifica dello stato di attuazione degli impegni assunti da Meccano Aeronautica per il sito ex Goodyear. In detta riunione, oltre a prendere atto di quanto più sopra esposto, si è acquisito il sostanziale rispetto degli impegni nei confronti dei lavoratori che sono stati assunti dalla Meccano e posti in cassa integrazione straordinaria per essere avviati ai corsi di riqualificazione professionale finanziati dalla Regione Lazio.

Nel medesimo contesto è stato convenuto che il cantiere di adeguamento del sito sarebbe stato avviato entro sessanta giorni dall'adozione

di una specifica delibera dell'assemblea regionale, che l'azienda confermava il *trend* di crescita delle commesse, sia interne che esterne, che, infine, in conseguenza dei nuovi patti parasociali e a ulteriore garanzia dei lavoratori, il socio privato della Cisterna Sviluppo si impegnava a cedere ai lavoratori, se richiesto, il 5% della propria quota, acquisibile dagli stessi attraverso la costituzione di una apposita società.

Infine, il 18 marzo 2004, sempre presso il suddetto Comitato per l'occupazione, si è tenuto un incontro, presieduto dal coordinatore On. Borghini, tra tutti gli enti pubblici coinvolti (Ministero del lavoro, Regione Lazio, Provincia dl Latina, Prefettura di Latina, Comune di Cisterna di Latina, i rappresentanti della società Meccano Aeronautica e le organizzazioni sindacali territoriali di categoria) al fine di verificare lo stato di attuazione del processo di reindustrializzazione dell'ex stabilimento Goodyear di Cisterna di Latina.

In tale incontro la società Meccano Aeronautica ha, in via preliminare, comunicato l'uscita della società Sviluppo Italia dalla compagine aziendale e ha poi illustrato lo stato di avanzamento del piano industriale che, sia pure realizzato solo parzialmente, ha fatto registrare la completa riqualificazione dei 212 lavoratori ex Goodyear, dei quali 96 sono stati avviati al lavoro (per la maggior parte in Avio Rail e un numero minore in Meccano Aeronautica nel proprio sito di Cisterna), mentre i rimanenti lavoratori permangono in cassa integrazione guadagni straordinaria in attesa di essere inseriti nel processo produttivo entro marzo 2005. Per quanto attiene alla bonifica del sito, invece, a causa del ritardo nel finanziamento e nel trasferimento del sito nella diretta disponibilità della Meccano Aeronautica, i lavori necessari hanno subito un inevitabile rallentamento.

Secondo la Regione Lazio il ritardo del predetto finanziamento è dovuto alla incapacità di Meccano Aeronautica a fornire la fideiussione prevista dal contratto sottoscritto nel luglio 2003 con Agenzia Sviluppo Lazio, la quale, comunque, sta valutando la possibilità di una revisione del contratto stesso. Inoltre la Regione Lazio, in seguito all'uscita della società Sviluppo Italia dalla compagine aziendale, sta verificando la possibilità di un ingresso di Agenzia Sviluppo Lazio con funzioni di garanzia rispetto all'esito del piano industriale e in particolare degli impegni occupazionali.

La situazione fin qui delineata comporta la necessità di una proroga di cassa integrazione guadagni straordinaria per un ulteriore anno e, in considerazione dei tempi tecnici di applicazione degli ammortizzatori sociali, l'azienda garantisce il pagamento diretto della cassa integrazione guadagni straordinaria.

Su proposta del Comune di Cisterna e delle organizzazioni sindacali è stata accettata la richiesta di inserire due rappresentanti indicati dalle istituzioni nell'ambito degli organismi di Meccano Aeronautica. Sempre in questa logica le parti interessate si incontreranno per una rimodulazione-rivisitazione, oltre che per una proroga, dell'iscrizione ipotecaria sull'immobile a garanzia dei fondi da erogare a Meccano Aeronautica, al fine di non affievolire le garanzie poste a tutela della bonifica del

sito e della rioccupazione dei lavoratori. In tale occasione sarà anche posta particolare attenzione riguardo al meccanismo di retrocessione del sito produttivo alla società Cisterna Sviluppo, in caso di mancato mantenimento degli impegni da parte di Meccano Aeronautica.

Si fa, infine, presente che l'azienda e le organizzazioni sindacali hanno convenuto che ogni eventuale variazione del piano di impresa sarà oggetto di apposita trattativa.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento
GIOVANARDI

(22 aprile 2004)

MALABARBA. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

la Siltal è un'azienda risalente al dopoguerra, nata e sviluppatasi ad Abbiategrasso (Milano). Produce lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, casalinghi;

è stata comprata nel 1989 dalla Iar, azienda piemontese fondata nel 1972 a Ticineto (Alessandria). Questa azienda si è sviluppata acquisendo nel tempo stabilimenti «decotti» in varie regioni. In particolare:

1984: Carma, 140 lavoratori (Occimiano, Alessandria);

1987: stabilimento di Bassano del Grappa (già Zanussi);

1989: Siltal, 300 lavoratori (Abbiategrasso, Milano);

1993: stabilimento Whirlpool (Moncada, Barcellona Spagna);

1995: stabilimento Electrolux (Castelbisball, Barcellona, Spagna);

1997: Mea, 50 lavoratori (Torino);

1997: LG elettrodomestici, 150 lavoratori (Pignataro Maggiore, Caserta);

2000: Areilos, 250 lavoratori (Soliera, Modena);

tutte le acquisizioni riguardano fabbriche specializzate nel settore del «bianco»: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, ecc.;

è da notare che la Iar Siltal non denuncia una crisi di fatturato nonostante le note difficoltà dovute alla concorrenza extraeuropea. La scelta di chiudere lo stabilimento di Abbiategrasso deriva dalla volontà di ottimizzare l'uso degli impianti e, con ogni probabilità, dal progetto di realizzare una speculazione immobiliare sull'area di 71.000 mq dello stabilimento di Abbiategrasso. Il proprietario dell'azienda, dott. Lupano, è direttamente partecipe in imprese immobiliari;

è da sottolineare, inoltre, che il piano industriale presentato dalla Iar Siltal prevede investimenti per 4,5 milioni di euro, cifra che si potrebbe tranquillamente realizzare mettendo a profitto l'area dello stabilimento abbiatense;

si è posto spesso il sospetto che molte delle acquisizioni della Iar Siltal siano state favorite da situazioni di crisi aziendali e abbiano consentito all'azienda di accedere a vario titolo a fondi nazionali o europei;

di sicuro la zona di Ticineto (Alessandria) dove la Iar Siltal vorrebbe trasferire l'impianto di Abbiategrasso è inserita in un «patto d'area» piemontese. Sembra davvero clamoroso che una delocalizzazione produttiva possa fruire di incentivi pubblici;

il comune di Abbiategrasso ha deliberato l'assegnazione di una nuova area alla Iar Siltal per sviluppare ad Abbiategrasso le sue produzioni; a questa condizione, l'amministrazione si è dichiarata disponibile a trattare la valorizzazione dell'area del vecchio stabilimento;

la Iar Siltal non ha manifestato alcun interesse per tale proposta, e si è limitata a affermare di non volere licenziare i lavoratori, limitandosi a proporre loro un «pendolarismo» di 70 chilometri (più il ritorno) da Abbiategrasso a Ticineto. Gli operai hanno sintetizzato tale proposta con due *slogan*: «524 deportati o licenziati» e «O il lavoro o i nostri figli» (si consideri che ben 203 dipendenti abbiatensi sono donne);

si è di fronte a una forma di *marketing* territoriale tra aree limitrofe;

la Iar Siltal ha sviluppato il fatturato non con investimenti e innovazioni ma con acquisizioni mirate e (probabilmente) foraggiate da sovvenzioni pubbliche. Oggi cerca di sopravvivere alla difficile congiuntura ricorrendo a razionalizzazioni e speculazioni immobiliari;

la chiusura dello stabilimento Siltal di Abbiategrasso non solo determinerebbe una pesante ricaduta sull'occupazione del comune, ma segnerebbe la fine di una realtà produttiva che rappresenta anche «sapere operaio» pluridecennale, con buona pace di tanti discorsi sulla qualità del prodotto e sull'innovazione tecnologica;

evidenti sarebbero, infine, le conseguenze sull'indotto e a fare le spese delle scelte padronali sarebbero maestranze femminili o di età avanzata che non riuscirebbero a trovare una nuova e «buona» occupazione, causando, inoltre, dei veri e propri drammi familiari (operai che hanno contratto mutui, famiglie già precedentemente a rischio di povertà, ecc.),

si chiede di sapere:

se non si valuti che la politica della Iar Siltal sia di carattere speculativo, con particolare riferimento all'eventuale fruizione di fondi pubblici nell'acquisizione di stabilimenti o per la costruzione del nuovo impianto di Ticineto;

quali provvedimenti si intenda adottare per difendere l'occupazione e il prosieguo del lavoro del sito di Abbiategrasso;

se non si valuti di adottare provvedimenti per porre un freno al fenomeno delle delocalizzazioni delle attività produttive causato solo da un utilizzo speculativo dei fondi pubblici;

se si sia a conoscenza di eventuali progetti di riuso del suolo sul quale è situata la Iar- Siltal di Abbiategrasso

(4-06489)

(30 marzo 2004)

TOIA, ZANDA, PETRINI. - *Ai Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la Società «Siltal» di Abbiategrasso, nata in provincia di Milano nel 1954 su iniziativa di un gruppo di imprenditori locali, alla fine degli anni '80 è stata assorbita dalla società «Iar» di Occimiano-Casale Monferrato. Negli anni '90 il gruppo Iar-Siltal, uno dei principali produttori di elettrodomestici che oggi impiega 2000 dipendenti, di cui oltre 530 nella sede produttiva di Abbiategrasso, ha acquisito stabilimenti in molte parti d'Italia ed anche all'estero;

in data 3 febbraio 2004 i responsabili del Gruppo Iar-Siltal hanno comunicato ufficialmente alle rappresentanze sindacali unitarie aziendali del polo produttivo di Abbiategrasso e alla stessa Amministrazione Comunale la decisione di trasferire la produzione di lavabiancheria e asciugatori domestici *(dryer)* nello stabilimento di Ticineto, in provincia di Alessandria, e di adibire l'attuale struttura di Abbiategrasso a semplice magazzino. La Società Iar-Siltal si è altresì impegnata al mantenimento degli attuali livelli occupazionali con il contestuale trasferimento di tutta la forza lavoro nello stabilimento di Ticineto, distante oltre settanta chilometri da Abbiategrasso;

secondo quanto annunciato, la chiusura degli impianti produttivi di Abbiategrasso ed il trasferimento dei suoi dipendenti avverranno in una prima fase, nel marzo 2004, con il trasferimento della produzione degli asciugatori nello stabilimento di Ticineto (Alessandria), dove l'azienda già produce congelatori e dove sono in procinto di iniziare i lavori di ampliamento per permettere di equilibrare la produzione di articoli diversi e sfruttare le diverse stagionalità, per essere poi conclusa in una seconda fase, nel luglio 2004, quando sarà trasferita a Pignataro Maggiore (Caserta) la produzione di lavabiancheria;

la scelta di chiudere l'attività produttiva ad Abbiategrasso con tutta evidenza comporterà gravi disagi ai lavoratori e alle loro famiglie, a partire dall'organizzazione e dalla gestione del tempo familiare, rappresentando un colpo durissimo soprattutto dal punto di vista dei costi e della qualità della vita in generale;

in un periodo segnato da ampi e gravi fenomeni di crisi aziendale nella realtà territoriale della provincia di Milano, sotto il doppio profilo della produzione di ricchezza e del livello di occupazione, la chiusura dello stabilimento di Abbiategrasso rappresenta senza alcun dubbio un tassello fondamentale nella politica di deindustrializzazione che mina alla base il sistema produttivo dell'Abbiatense, basato su una realtà produttiva storica radicata nel territorio che da un cinquantennio dà lavoro a molti residenti,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo abbiano avviato o intendano avviare per promuovere un tavolo tecnico comprendente le Istituzioni nazionali, regionali e locali, la proprietà e le organizzazioni sindacali del Gruppo Iar-Siltal allo scopo di trovare possibili soluzioni alternative allo spostamento della produzione dal comune di Abbiategrasso;

quali provvedimenti concreti, in un ambito più generale, abbiano assunto o intendano assumere per un confronto complessivo sulle dinamiche produttive e occupazionali e per concordare possibili soluzioni al crescente fenomeno delle crisi aziendali riguardanti non solo il territorio abbiatense ma l'intera provincia di Milano.

(4-06508)

(31 marzo 2004)

RISPOSTA. (*) – La società IAR (Industria apparecchi refrigeranti), che opera nel comparto degli elettrodomesti bianchi, fu fondata negli anni Settanta con sede legale a Occimiano (Alessandria). Nel 1989 acquisisce la Sintal Casa spa, che produceva in Abbiategrasso frigoriferi, lavatrici e lavastoviglie, assumendo la denominazione di Iar Siltal spa. Questa ebbe negli anni un grosso sviluppo ed infatti attualmente ha numerosi stabilimenti in Italia ed anche all'estero.

Nel settore degli elettrodomestici, il gruppo Iar Siltal rappresenta la quinta impresa italiana per occupati (circa 2450) e si colloca tra le prime dieci per fatturato, costituendo una delle imprese «strategiche» del settore.

La società denuncia la crescente competitività dei mercati (in particolare delle produzioni extra europee) e la necessità di ridurre i costi. In tal senso, data l'elevata stagionalità delle produzioni, alcune di queste determinano dei periodi di sottoutilizzazione degli impianti produttivi, a cui si ritiene di poter porre riparo unificando più linee di produzione. Questo processo, nel piano industriale approntato dall'impresa, riguarda in particolare i due siti produttivi di Abbiategrasso (Milano) e Ticinetto (Alessandria), posti a circa 70 Km. di distanza, la cui attività produttiva si intende concentrare in quest'ultimo, determinando lo spostamento di circa 500 lavoratori

Da parte delle organizzazioni sindacali è stata espressa la preoccupazione che tale spostamento non sia così fortemente giustificato e che ad esso si accompagni, di fatto, la rinuncia al lavoro di un cospicuo numero di dipendenti, specialmente donne, alle quali un così accentuato pendolarismo risulterebbe insostenibile, con conseguente necessità di dimissioni. Se ciò avvenisse, ne deriverebbe, di fatto, una diminuzione sensibile del numero dei dipendenti senza oneri per l'impresa.

Ci troviamo, pertanto, di fronte ad un nuovo processo di delocalizzazione industriale, che oggi molte imprese pongono in essere al fine di distribuire la loro filiera in più aree, sfruttando i vantaggi del diverso costo dei fattori e delle caratteristiche ambientali.

Certamente anche il Ministero delle attività produttive condivide le preoccupazioni degli interroganti e comprende i disagi a cui andranno incontro i lavoratori della Iar Siltal; sta facendo, pertanto, e farà il possibile, per sviluppare tutte le iniziative più adeguate tendenti a limitarne le con-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

seguenze, pur nella consapevolezza di non poter incidere sulle singole politiche aziendali, difficilmente sindacabili.

In questo quadro, su richiesta delle organizzazioni sindacali, il Ministero delle attività produttive ha aperto un tavolo di confronto per ricercare una soluzione compatibile con le esigenze e con le aspettative delle parti. Alla prima riunione, tenutasi giovedì 25 marzo 2004 presso il Ministero, nella quale le parti hanno illustrato le rispettive argomentazioni, ha fatto seguito l'acquisizione di documentazione sullo stato del gruppo e di ulteriori informazioni utili alle valutazioni di merito.

Allo stato è in corso l'esame degli elementi raccolti. Un'ulteriore riunione con le parti è prevista per venerdì 16 aprile 2004.

Si informa, altresì, che la Società Iar Siltal spa ha usufruito di un finanziamento in base alla legge n. 46/82.

La suddetta agevolazione è stata concessa per la realizzazione di un'innovazione tecnologica che non prevedeva, pertanto, alcun incremento occupazionale.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive
VALDUCCI

(5 aprile 2004)

MANFREDI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il 23 gennaio del 2002, il Comitato di Gestione Fondo Speciale per il volontariato in Piemonte ha approvato il bando per l'istituzione di nove Centri di Servizio per il Volontariato, uno per ciascuna delle provincie piemontesi e due per la provincia di Torino, e che il medesimo bando è stato pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 14 febbraio 2002;

un gruppo di associazioni novaresi, espressione del territorio provinciale, perfettamente in grado di gestire un proprio Centro di Servizio per il Volontariato senza dipendere da altre realtà – come da bando di gara – si era organizzato per questo scopo, presentando un programma adeguato, basato sull'analisi dettagliata dei problemi del volontariato locale e raccogliendo per questo un parere positivo da parte dell'Amministrazione provinciale;

considerato che:

il predetto progetto delle associazioni novaresi era stato valutato, dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato riunito nella seduta del 3 aprile 2002, migliore di quello presentato dall'associazione CSV di Biella sotto tutti i profili: il punteggio finale decretava 652 punti per Novara contro i 412 di Biella;

il Comitato di Gestione, ciò non ostante, ha deliberato di istituire, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 266/91 e del decreto ministeriale dell'8 ottobre 1997 il Centro Servizi per il Volontariato di Biella per le province di Biella, Novara Vercelli;

risulta, inoltre, che il CSV di Biella abbia utilizzato, nel bilancio 2001, cifre notevoli per le spese di gestione (dipendenti e collaboratori, organizzazione e territorio) e ben minori in favore delle associazioni di volontariato (rimborsi volontari, mondo *no profit)*,

l'interrogante chiede di conoscere:

secondo quali parametri o criteri il Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato sia giunto alla conclusione di aggiudicare la vittoria al CSV di Biella, tra l'altro invitando lo stesso a costituire nelle province di Biella, Novara e Vercelli i gruppi provinciali e se ciò costituiva requisito essenziale per la partecipazione *ex ante* al bando;

la destinazione particolareggiata dei fondi a disposizione del CSV di Biella nell'esercizio finanziario 2001;

se e come il Ministro in indirizzo intenda intervenire nel caso illustrato, approfondendo nel merito le ragioni di inadempienze e scorrettezze talmente grossolane da indurre il gruppo di associazioni novaresi ad adire il Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l'annullamento della delibera del suddetto Comitato.

(4-03562)

(16 dicembre 2002)

RISPOSTA. – Si fa presente, in via preliminare, che la legge quadro sul volontariato, n. 266 del 1991, prevede, all'articolo 15, l'istituzione di fondi speciali presso le Regioni, con lo scopo di istituire, per il tramite degli enti locali, dei centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato con lo scopo di sostenerne l'attività. Il decreto ministeriale dell'8 ottobre 1997, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 15 succitato, ha in seguito stabilito le modalità per la costituzione di tali fondi speciali, che vengono amministrati da un apposito Comitato di gestione regionale.

Premesso ciò, si precisa che il Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato presso la regione Piemonte, con delibera pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale n. 35 del 29 agosto 2002, ha, nell'autonomia attribuita dalla legge, «effettuato un accorato esame sui requisiti formali delle istanze proposte» e «valutato i programmi di attività proposti alla luce degli elementi e dei criteri di cui sopra, in particolare per garantire il massimo sviluppo al volontariato espresso dalle diverse componenti del tessuto sociale locale, nonchè le caratteristiche delle entità indicate quali Centri di servizio in ordine alle loro capacità di realizzare i progetti presentati nell'interesse del volontariato». I parametri di decisione («criteri di priorità») erano stati pubblicati sul Bollettino ufficiale n. 7 del 14 febbraio 2002, articolo 6 del bando per l'istituzione dei Centri di servizio del volontariato.

Si fa presente, poi, che secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, lettera *f)* del decreto ministeriale dell'8 ottobre 1997, «il Comitato di gestione riceve i rendiconti da parte dei centri di servizio e ne verifica la regolarità nonchè la conformità ai rispettivi regolamenti; si rap-

presenta, infine, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nomina un proprio rappresentante all'interno del Comitato di gestione (articolo 2, comma 2, lettera *c),* decreto ministeriale dell'8 ottobre 1997), provvedimento col quale esaurisce le proprie competenze, e tutto ciò nel rispetto dell'autonomia di Comitati di gestione regionali, da una parte, e del mondo del volontariato dall'altra.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali
SESTINI

(22 aprile 2004)

MARINI. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso:

che il comparto tessile calabrese è stato investito da una crisi di grandi dimensioni che potrebbero provocare un drastico ridimensionamento dell'attuale livello occupazionale;

che rischiano di perdere definitivamente il posto di lavoro 300 operai impiegati a Cammarata di Castrovillari e 191 tessitori alla Marlane di Praia a Mare;

che l'indifferenza dei Governi nazionale e regionale verso la Calabria è a dir poco incredibile per l'insensibilità che dimostrano dinnanzi all'aggravarsi delle condizioni economiche della più debole tra le regioni dell'Obiettivo uno;

che è sconcertante la disinvoltura di ritenere le regioni meridionali vocate a divenire «pattumiere» del Paese, come dimostra la recente vicenda di Scanzano, incautamente prescelta quale sito di scorie radioattive;

che, nonostante la Calabria abbia il primato di avere la maggiore percentuale di disoccupati in Italia, non solo non si promuovono politiche occupazionali adeguate, ma, ciò che è peggio, nulla si fa per difendere i posti di lavoro esistenti;

che la Regione Calabria ha abdicato a qualsiasi funzione di guida, rinchiusa nelle dispute che si consumano all'interno della maggioranza, incapace finanche di utilizzare i contributi dei fondi strutturali;

che nonostante la normativa che ha introdotto forme maggiori di flessibilità del lavoro continua il processo di delocalizzazione industriale con il trasferimento di impianti nelle aree a basso costo produttivo;

che a seguito di questi processi incontrollati la Calabria subisce impotente lo smantellamento del già esiguo apparato industriale senza che il Governo promuova politiche industriali di contenimento del fenomeno,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda prendere per evitare il collasso del tessile calabrese;

quali azioni si intenda promuovere per garantire comunque il lavoro ai dipendenti posti in cassa integrazione.

(4-05768)

(9 dicembre 2003)

RISPOSTA. – Le preoccupazioni esposte sono ampiamente condivise dal Governo, avuto riguardo alla situazione di sofferenza di molti settori tradizionali tra cui prevalentemente il settore del tessile - abbigliamento - calzature.

La particolare caratterizzazione dell'apparato produttivo in settori con tasso di crescita basso ha in molti casi favorito un processo di aggressione del mercato, in prevalenza proveniente da Paesi in via di sviluppo, nei confronti dei quali appare di estrema difficoltà riuscire a superare le azioni di *dumping* sociale, economico e ambientale poste in essere.

Sul piano specifico, quindi, avendo scarsa possibilità di incidere sulle singole politiche aziendali di imprenditori o di gruppi privati, l'Amministrazione ha fatto il possibile, nell'ambito dei «singoli casi vertenziali», per sviluppare tutte le iniziative più adeguate tendenti a limitare i danni.

Su un piano più generale, invece, di politica settoriale, per l'anno appena concluso anche con l'ausilio della Presidenza italiana, nel secondo semestre, del Consiglio dell'Unione europea, si può affermare che il Governo ha operato uno sforzo considerevole nell'affrontare i principali problemi che affliggono il comparto.

Sinteticamente, l'azione prodotta è consistita in:

A) *Misure nazionali*

Si è provveduto ad una«rigenerazione» delle misure di sostegno e di incentivazione al settore sulla base della normativa esistente. Ci si riferisce, in particolare, all'introduzione, nell'ambito della legge n. 46/1982 sull'innovazione tecnologica, dell'importante previsione dell'attività di campionatura come fatto innovativo; alla previsione di bandi per la formazione e la valorizzazione di giovani stilisti; alla riproposizione di bandi tematici *ad hoc* per il settore tessile. Si è radicata, inoltre, la convinzione che per sfuggire alle morse pressanti della competitività occorre anche stimolare la diversificazione dei prodotti in settori in cui altri *partner* non sono presenti e comunque devolvere il massimo delle risorse per favorire la ricerca e il suo conseguente trasferimento al mondo della piccola e media impresa.

Inoltre sul piano normativo la legge finanziaria (art. 4, commi 49/84), ha individuato tutta una strategia di politica industriale, consistente nella qualificazione, tutela e valorizzazione del prodotto italiano, segnatamente quello appartenente al settore del tessile, abbigliamento, calzature.

Si è preso altresì atto dell'indifferibile compito di monitorare la situazione del mercato e in particolare della sua aggressione, non ai fini di istituire barriere doganali che automaticamente ci porrebbero fuori del contesto internazionale ed europeo, ma per un'attenta vigilanza dell'uso dei prodotti conforme alle loro caratteristiche strutturali. Tale monitoraggio rappresenta un'azione di politica industriale alla quale non si può rinunciare e che potrà formare la base di un programma per un'ordinata ed equilibrata lotta alla contraffazione.

Dallo svolgimento di tali azioni dovrebbe poter scaturire una riduzione dell'anomalia delle importazioni, con il conseguente rafforzamento della domanda interna.

B) *Misure europee e internazionali*

Anche utilizzando l'occasione della Presidenza italiana, per la prima volta in sede comunitaria il Governo è riuscito a richiamare l'attenzione dei *partner* sul problema del tessile. L'ultimo Consiglio sulla competitività del 27 novembre 2003 ha approvato un'apposita «*comunicazione*» sul settore tessile cui ha fatto immediatamente seguito la costituzione di un gruppo di lavoro sui problemi precedentemente esposti, sotto la responsabilità di 4 Ministri su 25, tra cui il Ministro italiano, proprio avuto riguardo alla *leadership* del settore nazionale in campo comunitario. Anche il Governo di Bruxelles è in procinto di assumere importanti provvedimenti, tesi a difendere il mercato europeo e anche italiano dalle aggressioni dei Paesi terzi.

C) *Piano di razionalizzazione interno*

A conclusione di tutte le iniziative predette, l'Amministrazione ha tra i suoi obiettivi strategici quello di elaborare un documento ricognitivo dei problemi del settore, unitamente alle misure di *policy* che potrebbero essere adottate per la razionalizzazione del comparto. Il risultato di tale elaborazione potrà costituire la base per la predisposizione di misure adeguate di sostegno e di rilancio.

In questa fase non sarà sottovalutata la concertazione con le istituzioni regionali per meglio definire le tematiche specifiche delle realtà calabresi.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive
VALDUCCI

(15 aprile 2004)

MARINI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio.* – Premesso che clima, ambiente, paesaggio, storia del territorio e beni culturali hanno acquisito ai fini dello sviluppo di attività, in particolare di quelle turistiche, una forte capacità di assicurare progresso economico ed una adeguata qualità della vita;

tenuto conto:

che il centro dell'Arco Jonico di Sibari, nei Comuni di Trebisacce e Amendolara in Provincia di Cosenza, è caratterizzato da colline e terrazze che scendono verso il mare, dotate, tutte, di invidiabile clima e di paesaggi incontaminati, tanto che le zone costiere sono state coperte da vincolo paesaggistico e comprendono anche tre siti di interesse comunita-

rio (SIC), già riconosciuti e protetti della normativa europea "Rete Natura 2000";

che nelle terrazze poste ai piedi delle colline, e sovrastanti tra i 90 ed i 150 metri il Golfo di Sibari, si sta sviluppando, nel rispetto del vincolo paesaggistico, un turismo ambientale diffuso;

che l'Ente Nazionale delle Strade (ANAS), avendo necessità di ampliare il percorso attuale della superstrada n. 106 a seguito della richiesta di alcuni Comuni di spostare il percorso a monte, ha deciso ed ha in corso di predisposizione un progetto che invece si propone di costruire una nuova superstrada, più arretrata solo di poche centinaia di metri, attraversando le citate terrazze in parte in trincea, in parte a vista, ed in parte in galleria, comunque arrecando danno irrecuperabile al territorio, anche visivo ed acustico, con gli attraversamenti che i viadotti necessariamente comportano;

tenuto conto altresì che da tempo esiste un progetto dello stesso ANAS, già definitivo, per una autostrada che, passando molto più a monte, avrebbe dovuto congiungere in maniera strategicamente più idonea la pianura di Sibari a quella di Metaponto, servendo la città di Matera ed infine collegandosi a Bari;

tenuto conto infine del fermento che questa soluzione ha già diffuso nella zona e della preannunciata costituzione di comitati che desiderano unicamente salvaguardare, a vantaggio del territorio e dei suoi abitanti attuali e futuri, le uniche risorse naturali disponibili,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno realizzare una nuova camionabile o autostrada, secondo il percorso montano a suo tempo indicato, ovvero adottare un tracciato leggermente più a monte del metanodotto, salvaguardando le terrazze e passando dietro la fascia collinare sovrastante.

(4-06133)

(17 febbraio 2004)

RISPOSTA. – L'ANAS S.p.a, interessata al riguardo, ha preliminarmente fatto presente che il progetto cui fa riferimento l'onorevole interrogante, «già definitivo, per un'autostrada che avrebbe dovuto congiungere in maniera strategicamente più idonea la pianura di Sibari a quella di Metaponto, servendo la città di Matera ed infine collegandosi a Bari», è invece relativo ad una progettazione di massima risalente all'anno 1994 che prevedeva un collegamento autostradale Sibari-Taranto con sezione tipo II a delle norme C.N.R./80.

Tale progettazione doveva essere totalmente rivisitata, verificata e sicuramente modificata alla luce del nuovo quadro normativo in vigore ed alle mutate condizioni dello stato di ammodernamento della strada statale n.106 e della pianificazione nazionale e regionale.

L'ANAS ha redatto un nuovo progetto preliminare e lo studio di impatto ambientale sulla base dell'attuale scenario normativo di riferimento e delle mutate condizioni dello stato di ammodernamento della statale

n.106, tenendo conto delle indicazioni fornite dai Comuni interessati, sia nel corso delle Conferenze dei servizi tenutesi nelle date 27 gennaio 2000, 17 febbraio 2000 e 29 maggio 2000, sia nel corso di incontri informali.

La società stradale fa conoscere che l'attuale tracciato è emerso dopo attenta ricognizione del territorio in ordine a problematiche geologiche, geomorfologiche, idrauliche, ambientali, paesaggistiche e alla presenza di aree vincolate e con proposta di vincolo.

In merito, infine, alla richiesta di spostamento del tracciato a monte del metanodotto esistente, l'ANAS precisa che l'attuale progetto di tracciato nel tratto del Comune di Trebisacce si colloca già a monte del metanodotto e nel tratto del Comune di Amendolara si colloca alternativamente a valle e a monte del metanodotto per l'andamento assai articolato dello stesso.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MARTINAT

(22 aprile 2004)

MEDURI, BEVILACQUA. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso:

che in questi giorni, in costanza del dibattito sull'Atto Senato n. 2175, in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI, tanto si è dissertato, e spesso anche a sproposito, sulla libertà di stampa e che, in apparenza, i maggiori paladini di tale libertà sono stati gli uomini di sinistra ed in particolare, per intendersi, coloro che fino a non molti anni addietro si ispiravano, nella loro azione politica, ai sistemi ove era imperante il «socialismo reale»;

che invece, il sindaco di Montebello Jonico (Reggio Calabria), avvocato Loris Nisi, si comporta in modo esattamente opposto a quanto a parole proclamato dalle sinistre, impedendo, a quanto consta agli interroganti, al corrispondente de «Il Quotidiano» dr. Vincenzo Malacrino di esprimere appieno le proprie libertà ed il proprio diritto-dovere di piena informazione, con l'inibizione dell'uso, nell'aula consiliare durante le sedute del Consiglio, della macchina fotografica e del registratore;

che il regolamento vigente in detto comune non prevede che per l'uso di macchine fotografiche e di registratori occorra preventivamente fare richiesta da parte della stampa ed ottenere specifica autorizzazione da parte del Sindaco;

che pertanto il sindaco Nisi, impedendo al dr. Malacrino, conosciuto ed apprezzato giornalista, di compiere appieno la propria missione, si è macchiato di un atto oscurantista che, a parere dell'interrogante, potrebbe anche assumere i contorni di un abuso di ufficio, anche perché compiuto mentre presiedeva il Consiglio, peraltro fumando in barba ai cartelli esposti nell'aula, ben visibili a tutti, con la scritta «Vietato fumare»;

che tale comportamento autoritario ed ingiustificato del sindaco Nisi è stato stigmatizzato, a quanto consta agli interroganti, non solo dalla

pubblica opinione, ma anche da consiglieri di maggioranza e di opposizione, e che su tale comportamento che gli interroganti ritengono ingiustificato ed inqualificabile si è aperto un ampio dibattito sulla stampa, nel quale il sindaco Nisi è rimasto isolato su una posizione di retroguardia;

che, nonostante tutto questo, il sindaco-«compagno» Nisi continua ad esercitare ingiustificatamente una sorta di veto che sembra una messa all'indice di un ottimo giornalista qual é il dr. Malacrino, e di un organo di stampa, «Il Quotidiano», veramente libero ed aperto ad ogni collaborazione esterna senza pregiudizi e senza veti ideologici, anche su con una evidente predilezione per una linea editoriale di sinistra,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire al Malacrino e, quindi, a «Il Quotidiano», di esprimere appieno la propria libertà di corretta e completa informazione.

(4-05121)

(30 luglio 2003)

RISPOSTA. – In merito alla situazione rappresentata, sulla base di quanto riferito dall'Ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria risulta che, effettivamente, nel corso di un seduta del Consiglio comunale di Montebello Jonico, il Sindaco abbia verbalmente richiamato l'attenzione del corrispondente della testata giornalistica «Il Quotidiano» sul contenuto dell'articolo 14 del «Regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio comunale», secondo il quale eventuali riprese televisive o radiofoniche devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco.

Tuttavia non sono stati riscontrati elementi dai quali possano desumersi limitazioni della libertà di stampa nell'ambito del predetto Consiglio, così come lamentato dall'onorevole interrogante. Risulta, infatti, che il suddetto giornalista procede alle registrazioni dei lavori consiliari, anche in assenza di accredito.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(8 aprile 2004)

RIPAMONTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che la discriminazione linguistica da parte delle organizzazioni internazionali, che adottano sempre di più la lingua inglese, appare come una grave violazione dell'art. 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che vieta ogni discriminazione in base alla lingua, si chiede di sapere se non si ritenga che le offerte di lavoro di organizzazioni europee, ufficialmente aperte a tutti i cittadini europei, che indichino tra i requisiti dei candidati «English mother tongue or equivalent», siano da considerarsi discriminatorie ed, in caso affermativo, se non si ritenga di dover intervenire

nei confronti della Commissione europea affinché cessi siffatta procedura discriminatoria.

(4-04262)

(1° aprile 2003)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si fa presente, in via preliminare, che a livello di Organizzazioni Internazionali la lingua usata nei *draft* (come prima lingua, in seguito tradotta nelle lingue ONU) o negli *informal-informal* è l'inglese, in quanto lingua maggiormente in uso, come prima o come seconda lingua, nei 189 Stati membri.

Per quanto riguarda l'Unione europea, solo nelle sedi ufficiali ci sono le traduzioni in tutte le lingue ammesse; in caso di colloqui informali o di convocazioni, è d'uso l'utilizzo dell'inglese o del francese che, però, come lingua diplomatica è in fase di recessione.

Tutto ciò premesso, si rappresenta che la richiesta di un'ottima conoscenza della lingua inglese non si ritiene possa considerarsi discriminatoria, nel caso in cui viene richiesta per un lavoro particolare (presso organizzazioni internazionali) dove la stessa è usata come prima lingua.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

(22 aprile 2004)

RIPAMONTI. – *Ai Ministri degli affari esteri e della giustizia.* – Premesso che:

il signor Realdo Ranieri, cittadino italiano, e la signora Shannon Severson, cittadina statunitense, separati legalmente nell'aprile del 2002 con causa consensuale, concordarono in quella sede l'affidamento congiunto dei figli minori Lucas e Michaela Ranieri;

i due bambini hanno trascorso gran parte della loro vita in Italia ed inoltre Lucas aveva iniziato la terza classe e la piccola Michaela la prima classe presso la Scuola Elementare Moscati di Milano;

il giorno 12 settembre 2003 alle ore 15 il padre dei minori Lucas e Michaela otteneva dal Tribunale di Milano, R.G. 4205/03 la sospensione del provvedimento di trasferimento dei figli negli Stati Uniti;

il giorno 15 settembre i bambini sono stati sottratti dalla Severson;

il giorno 16 settembre il magistrato Tiziana Siciliano sospendeva la validità di tutti i documenti di Lucas e Michaela e poneva sotto sequestro i due passaporti statunitensi dei bambini, passaporti che erano in possesso del padre;

il 17 settembre il Consolato Americano di Milano richiedeva per iscritto al signor Ranieri di restituire i passaporti dei minori, passaporti per altro in custodia presso l'ufficio del Pubblico Ministero;

il giorno 20 settembre, su indicazione della Polizia, il signor Ranieri si recava immediatamente all'aeroporto di Francoforte dove si supponeva la Severson con i due minori cercasse di imbarcarsi alla volta degli Stati Uniti;

giunto a Francoforte, alle ore 18 del 20 settembre, il padre riceveva una telefonata dal figlio Lucas che gli comunicava di essere a San Francisco e di esservi giunto la notte fra il 19 ed il 20 di settembre;

considerando che la signora Severson ha sottratto al padre i figli e con loro è espatriata contro la volontà delle stesso e le disposizioni emanate dal Tribunale di Milano,

si chiede di sapere:

se si sia verificato, a fronte della sospensione della validità dei documenti dei minori e del sequestro degli stessi, come i minori Lucas e Michaela Ranieri abbiano potuto uscire dal territorio italiano;

se la comunicazione del sequestro dei passaporti sia avvenuta nei tempi tali da renderne tempestivamente informato il Consolato Americano di Milano ed in tal caso come si possa giustificare l'uscita dal territorio italiano di una cittadina americana accompagnata da due minori ufficialmente non in possesso di passaporto;

se non si ritenga urgente attivarsi presso le competenti autorità statunitensi al fine di garantire l'immediata esecuzione della sentenza di sospensione del trasferimento dei due minori e consentire, così, il rimpatrio in Italia dei piccoli Lucas e Michaela.

(4-05286)

(25 settembre 2003)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione relativa all'espatrio dei minori Ranieri negli Stati Uniti, il Dipartimento di giustizia minorile del Ministero della giustizia ha comunicato che in data 1° settembre 2003 la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Milano ha ricevuto una segnalazione dal Commissariato di Pubblica sicurezza Fiera per un eventuale intervento sul conflitto tra i coniugi Severson-Ranieri, in tema di affidamento dei figli minori.

Detta autorità, acquisiti gli elementi informativi necessari, ha archiviato gli atti, rilevata la competenza del Tribunale ordinario a statuire le condizioni della separazione.

Il Tribunale ordinario di Milano ha rappresentato che il 25 luglio 2003 il signor Realdo Ranieri depositava un ricorso per la modifica delle condizioni di separazione, con il quale chiedeva che venisse sospesa l'esecutività delle clausole di separazione concernenti il trasferimento dei minori in California e chiedeva che i figli venissero affidati al padre.

Il tribunale feriale, con ordinanza del 9 settembre 2003, ha rigettato integralmente il ricorso, sulla considerazione che il collocamento dei figli presso la madre appariva «conforme agli interessi dei minori».

Avverso tale provvedimento il signor Ranieri ha proposto reclamo, in Corte di Appello di Milano, il 12 settembre 2003, insistendo nelle do-

mande di modifica delle condizioni di separazione consensuale ed insistendo, altresì, nel richiedere, in via preliminare, che venisse sospesa l'esecutività delle clausole concernenti il trasferimento dei minori in California.

La Corte di Appello di Milano, con provvedimento emesso lo stesso giorno 12 settembre 2003, ha dichiarato inammissibile la richiesta preliminare di sospensiva ed ha rinviato per il merito.

Il difensore del signor Ranieri, in quello stesso giorno 12 settembre 2003, ha riproposto al Giudice tutelare della sezione Feriale l'istanza di sospensiva, e il Giudice, al quale non era stato fatto presente che l'istanza era già stata respinta dalla Corte d'Appello, ha accolto tale domanda con decreto depositato lo stesso 12 settembre 2003, disponendo la sospensione della clausola relativa al trasferimento dei minori «fino alla data di decisione della Corte d'Appello di Milano».

In sede di «reclami riuniti», avverso tale decreto, il tribunale ha pronunciato, in contraddittorio tra le parti, ordinanza in data 22 ottobre 2003, con cui ha dichiarato la nullità del decreto del Giudice tutelare Feriale del 12 settembre 2003, «in quanto emesso da Giudice funzionalmente incompetente».

In base a quanto sopra accertato e riferito dal Tribunale di Milano può affermarsi che la signora Shannon Severson, sin dal giorno 13 settembre 2003, aveva pieno diritto di trasferirsi negli Stati Uniti d'America portando con sé i figli, in quanto:

il tribunale ordinario aveva respinto la richiesta presentata dal signor Ranieri, di modifica delle condizioni della separazione, con ordinanza 9 settembre 2003;

la Corte d'Appello aveva respinto il reclamo avverso la predetta ordinanza con provvedimento in data 12 settembre 2003;

il provvedimento del Giudice tutelare feriale (peraltro dichiarato nullo dal Tribunale ordinario con ordinanza in data 22 ottobre 2003) era stato emesso, dal predetto giudice, in data 12 settembre 2003, con efficacia «fino alla data di decisione della Corte di Appello di Milano».

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
BACCINI

(16 aprile 2004)

SEMERARO. – *Ai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'Arsenale militare di Taranto costituisce, come già evidenziato con precedente interrogazione, una realtà fortemente operativa e pertanto una concreta risorsa anche di carattere occupazionale per l'intero territorio ionico;

da vario tempo si sta dibattendo la problematica circa la necessità di rivalutazione dell'intero complesso, anche in considerazione degli ec-

cellenti riscontri operativi che la medesima struttura ha fino ad oggi offerto;

la detta necessaria rivalutazione comporta l'inserimento dell'Arsenale militare di Taranto nel numero delle strutture idonee all'esecuzione di nuove realizzazioni navali, oltre che di importanti interventi anche per innovazioni tecnologiche;

da alcuni mesi si sta pure dibattendo la problematica circa il mancato accreditamento allo stesso Arsenale dei fondi necessari a far fronte ad interventi fino ad oggi eseguiti;

tale ultimo ritardo sta comportando pregiudizievoli conseguenze direttamente connesse alle necessità degli operatori del settore e quindi di un cospicuo numero di lavoratori dipendenti;

le rappresentanze sindacali unitarie Marinarsen – Taranto hanno per le esposte ragioni deciso di autoconvocarsi per il giorno 13 dicembre presso il Ministero della difesa;

le doglianze dei lavoratori non possono non essere condivise per l'indubbia necessità di rispetto per le primarie esigenze di ogni lavoratore,

si chiede di conoscere quali siano le determinazioni dei Ministri in indirizzo in riferimento alle problematiche esposte in premessa e se non si ritenga opportuno che venga posto in essere con pari urgenza tutto quanto necessario per il soddisfacimento delle giuste richieste degli operatori del settore navale del territorio tarantino.

(4-05774)

(10 dicembre 2003)

RISPOSTA. – La Difesa ha da sempre sottolineato l'importanza degli arsenali che costituiscono, tra l'altro, anche un importante elemento nell'economia delle aree sulle quali insistono.

A fine anni '90 è stata avviata una profonda revisione dell'area tecnico-industriale della Difesa, che ha interessato anche gli arsenali per i quali è stata prevista la ristrutturazione, con razionalizzazione dei compiti, ottimizzazione e concentrazione dei procedimenti produttivi.

In tale contesto, all'arsenale della Marina militare di Taranto è riservato un ruolo di rilievo con evidenti prospettive future, dato che la base jonica costituisce per la Forza armata polo navale di primaria importanza, grazie anche ai supporti tecnico-industriali della sede, indispensabili per l'operatività dell'intero strumento aeronavale.

A conferma della volontà del Dicastero di dare soluzione ad alcune problematiche di liquidità dell'arsenale di Taranto nel mese di settembre 2003, a seguito di specifica richiesta, è stata ricevuta presso il Ministero una delegazione dell'Associazione degli industriali della Provincia di Taranto.

Nel corso dell'incontro, gli imprenditori sono stati rassicurati in merito alla copertura finanziaria degli impegni pregressi assunti con le ditte ed in particolare su un'adeguata elargizione di «cassa» sui pertinenti capitoli di bilancio.

Essa si è consolidata nel mese di novembre 2003 con un'ulteriore assegnazione di fondi sul capitolo 4366 pari a 30 milioni di euro, per il pagamento degli oneri derivanti dalle attività di manutenzione svolte presso gli arsenali della Marina militare.

Tale somma, aggiunta all'integrazione di cassa (8 milioni di euro) già erogata nel mese di agosto, ha consentito di sanare le insolvenze nei confronti delle aziende, con un residuo di circa 25.000 euro riguardanti ordini di pagamento che saranno liquidati nel corso dell'anno corrente.

Il Ministro della difesa
MARTINO

(16 aprile 2004)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

molte donne immigrate nel nostro paese sono prive del permesso di soggiorno perché, durante il periodo di richiesta di regolarizzazione, erano nella impossibilità di lavorare per gravidanza o perché occupate ad assistere figli minori;

queste donne, che attualmente vivono la condizione di clandestine, sono madri e mogli che svolgono un ruolo importante di coesione della famiglia e di educazione dei figli e vivono in una famiglia, costituitasi in Italia, con bambini nati in Italia, con un solo reddito prodotto dal genitore maschio;

queste donne, che hanno scelto di accudire i figli o di dare vita ad una famiglia, non possono essere penalizzate con l'espulsione per mancanza di permesso di soggiorno,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire urgentemente, con gli strumenti che riterrà più idonei, affinché venga concesso il permesso di soggiorno alle donne che risultino a carico del coniuge o capo famiglia, già in possesso di regolare permesso di soggiorno, che risulti in grado di provvedere al mantenimento di chi ha a carico.

(4-05112)

(30 luglio 2003)

RISPOSTA. – La questione sollevata dall'onorevole interrogante trova un riferimento normativo nelle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che di seguito si richiamano.

Innanzitutto, l'articolo 29 del provvedimento citato prevede la possibilità per lo straniero «regolare» di chiedere il ricongiungimento familiare del coniuge o di altre persone con determinati rapporti di parentela ove lo stesso richiedente abbia, come requisiti indispensabili, la disponibilità di alloggio idoneo e il reddito annuo sufficiente al mantenimento dei familiari.

In tale ipotesi lo straniero che vuole ricongiungersi deve richiedere l'apposito visto di ingresso presso la rappresentanza diplomatica italiana avente sede nel Paese di provenienza.

Il successivo articolo 30, al comma 1, lettera *b),* disciplina il rilascio del permesso di soggiorno, oltre che agli stranieri giunti in Italia per il ricongiungimento familiare, anche a quelli, regolarmente presenti sul territorio nazionale ad altro titolo da almeno un anno, che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.

In ogni caso si soggiunge altresì che l'articolo 19, comma 2, lettera *d)* del medesimo decreto, vieta, in particolare, l'espulsione delle donne in stato di gravidanza o nei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono e che, in relazione a tali ipotesi, l'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 – il regolamento di attuazione del citato decreto legislativo – prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(20 aprile 2004)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nel mese di giugno del 2003 un gruppo di giovani faceva richiesta al Sindaco di Oratino (in provincia di Campobasso) di concessione della piccola piazza antistante il Municipio ed adiacente la piazza principale, per i giorni che andavano dal venerdì 8 al lunedì 11 del mese di agosto 2003, allo scopo di tenere una festa fortemente popolare come quella di Liberazione, che ormai da alcuni anni si ripete nel medesimo posto e nello stesso periodo;

il Sindaco di Oratino negava la concessione della piazza per il giorno 11 agosto 2003, senza precisarne le motivazioni, ma molto superficialmente comunicando che in quel giorno si sarebbe svolta una gara podistica organizzata dal Comune;

alle sollecitazioni rivolte da alcuni Consiglieri comunali al Sindaco ed alla Giunta comunale circa l'aleatorietà delle motivazioni addotte (tenendo conto che la concessione della piazzetta mai avrebbe pregiudicato l'effettuazione della gara podistica, essendo il luogo decentrato dal solito percorso delle gare podistiche che ogni tanto si svolgono nel suddetto paese) il Sindaco confermava «la indisponibilità per il prossimo 11.08.2003 della piazza Rogati come di tutte le aree circostanti poiché l'intera area sarà interessata da una manifestazione patrocinata direttamente da questo Comune e già da tempo nel suo calendario e per la quale si prevede afflusso di pubblico interessato» e inoltre affermava: «Ritenendo che le due manifestazioni, anche per gli aspetti di ordine pubblico, vadano distinte, così come già innanzi affermato, qui confermo il diniego già opposto»;

il Sindaco, tuttavia, concedeva in data 5 agosto ad altri soggetti richiedenti la piazza Giordano per espletare ulteriori attività nel medesimo giorno 11 agosto 2003, in palese contraddizione con quanto dichiarato ufficialmente ed ufficiosamente;

il giorno 11 agosto 2003 un numeroso gruppo di giovani decideva di prendere parte alla gara podistica – che prevedeva la partenza e l'arrivo nella piazza principale, cioè piazza Giordano, luogo diverso dalla piazza inibita agli organizzatori della Festa di Liberazione – indossando, in segno di pacifica protesta, le magliette e i *gadget* residui della Festa di Liberazione tenuta nei giorni precedenti;

l'azione suscitava l'interesse e la simpatia di numerosissimi cittadini e registrava la solidarietà di molti atleti partecipanti, al punto che, spontaneamente e ben prima della gara, alla presenza discreta e ai margini delle forze dell'ordine, si formava un capannello di gente nella piazza Giordano, composto da almeno 50 o 60 persone;

le forze dell'ordine ed i responsabili dell'ordine pubblico presenti nella piazza principale in quel momento (quattro o più carabinieri in divisa, qualche agente in borghese, sindaco, vigili ed ausiliari) non operavano nessuna contestazione alla pacifica aggregazione;

alla richiesta da parte di un giudice di gara circa le motivazioni di quel capannello e circa le intenzionalità di quali forme di protesta si volessero organizzare, si finiva per concordare con i responsabili della FIDAL e con gli atleti un simbolico ritardo della partenza di cinque minuti; una decisione che non avrebbe pregiudicato l'andamento della gara e non avrebbe assolutamente permesso alcuna degenerazione della protesta;

mentre quanto concordato veniva prontamente eseguito e dopo i fatidici cinque minuti la gara prendeva il via e la manifestazione podistica si svolgeva in modo ottimale, i giovani che avevano inscenato la pacifica manifestazione di protesta, al contrario, risultavano nel frattempo oggetto di una serie di provocazioni, che provenivano, ancora una volta alla presenza di forze dell'ordine, da alcuni gruppi di facinorosi, interessati esclusivamente a creare i presupposti di una rissosità magari solo verbale, ma di certo deleteria;

ad alcuni partecipanti al *sit-in* pacifico di protesta, tutti iscritti al Circolo di Oratino del Partito della Rifondazione comunista, è stato notificato un decreto penale di condanna, comunicato il 18 ottobre 2003, nel quale si contestano i reati previsti dall'art. 610 del codice di procedura penale, cioè «violenza privata: Chiunque con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni ....» e si è proceduto ad una condanna per gli stessi a 15 giorni di reclusione, commutati in 570 euro di multa per ognuno di essi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga improprio e grave il provvedimento assunto nei confronti dei giovani che hanno inteso operare una legittima e pacifica protesta ad un atto amministrativo del Sindaco di Oratino ritenuto ingiusto;

se non ritenga di intervenire affinché il provvedimento venga ritirato respingendo le decisioni tese a limitare fortemente l'uso delle piazze e delle strade per manifestazioni di carattere culturale e/o solamente ricreativo, suggerendo agli Amministratori locali ed alle forze preposte all'ordine pubblico di garantire sempre l'incontro democratico e civile tra le persone, nella consapevolezza che la protesta popolare è sempre e comunque legittima e non spetta agli Amministratori locali sancire se essa debba essere soggetta ad una qualche punibilità.

(4-05544)

(6 novembre 2003)

RISPOSTA. – Il 30 giugno 2003 il Circolo di Oratino (Salerno) del partito della Rifondazione Comunista presentava al Sindaco di quel comune una comunicazione datata 26 giugno 2003 nella quale si avvisava che la «Festa di Liberazione» organizzata dal medesimo circolo si sarebbe tenuta a Oratino in Piazza Rogati dall'8 all'11 agosto 2003.

Il Sindaco, con nota del 3 luglio successivo, chiedeva agli organizzatori di anticipare di un giorno la festa, in modo da farla terminare il 10 agosto e non il giorno successivo, nella considerazione che il giorno 11 agosto era già stata organizzata dall'Amministrazione comunale una gara podistica.

Dopo ulteriori contatti avuti con il Sindaco, richiamati anche dall'onorevole interrogante, il 1° agosto successivo gli organizzatori della «Festa di Liberazione» presentavano una nuova istanza con la quale chiedevano di poter svolgere la «Festa di Liberazione» nei giorni 8, 9 e 10 agosto 2003 in Piazza Rogati, istanza accolta dal Sindaco con provvedimento dell'8 agosto.

Successivamente, su richiesta del 2 agosto 2003 del Presidente della locale «Pro loco», il Sindaco rilasciava licenza per tenere dall'11 al 24 agosto in Piazza Rogati, Piazza Giordano e Via Margherita, la manifestazione «Agosto in Oratino 2003», nell'ambito della quale era prevista per l'11 agosto, dalle 18,30 alle 20,00, anche una gara podistica, con partenza da Piazza Giordano e percorso lungo varie strade del paese.

Inoltre, sempre per l'11 agosto, il Sindaco rilasciava la licenza al Presidente del Comitato per i festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario per l'effettuazione di spettacoli nella stessa Piazza Giordano e in altre strade limitrofe, dalle ore 21,00 fino alle ore 24,00 del successivo 12 agosto.

Effettuate queste precisazioni, si evidenzia che l'11 agosto 2003 alle ore 18,00 circa, in concomitanza dell'avvio della citata gara podistica, un gruppo di circa 40 persone, alcune delle quali munite di simboli del partito di Rifondazione Comunista, si radunava nella piazza principale di Oratino impedendo la regolare partenza della gara podistica di cui si è detto.

La protesta messa in atto era riferita al diniego ricevuto dal Sindaco allo svolgimento, nello stesso giorno e in Piazza Rogati, della manifestazione denominata «Festa di Liberazione».

In quel frangente, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Campobasso, in servizio di ordine pubblico, al fine di consentire il regolare svolgimento della gara e impedire quindi che la situazione degenerasse, tentava di far desistere i manifestanti che, al contrario, formavano, come detto, un cordone impedendo la partenza della corsa.

La protesta durava circa un'ora e terminava solo quando i giudici di gara, simulando una falsa partenza, inducevano i dimostranti ad allontanarsi dal luogo della manifestazione.

A conclusione degli accertamenti di competenza, l'Arma dei Carabinieri di Campobasso identificava 10 persone fra manifestanti e organizzatori e il successivo 12 agosto 2003 informava dell'accaduto la Procura della Repubblica e la Questura di Campobasso.

Secondo quanto riferito dal Ministero della giustizia, il magistrato assegnatario del procedimento ravvisava nei fatti sopra esposti il reato di cui all'art. 610 del codice penale (violenza privata), giacchè «l'elemento della violenza» può essere «costituito dall'esplicarsi di una qualsiasi energia fisica da cui derivi una coazione personale idonea al raggiungimento dello scopo che poi è quello di costringere altri (nel caso di specie, partecipanti ed organizzatori della gara sportiva) a tollerare od omettere qualcosa», come espressamente citato nella richiesta di decreto penale.

Pertanto il Pubblico Ministero, titolare delle indagini, richiedeva, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione di una multa nella misura minimale di 38 euro, ossia quella più favorevole agli imputati, e quindi la sostituzione di 15 giorni di pena detentiva – minimo normativo assolutamente irriducibile – con complessivi 570 euro.

Il Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Campobasso, con atto del 6 novembre 2003, emetteva conformi decreti penali di condanna, avverso i quali gli imputati hanno tutti proposto opposizione.

Sempre secondo quanto riferito dal Ministero della giustizia, il locale giudice per le indagini preliminari ha emesso decreto di citazione a giudizio dibattimentale per la relativa udienza, fissata il prossimo 4 giugno 2004.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(20 aprile 2004)

SPECCHIA. – *Ai Ministri delle attività produttive e della difesa.* – Premesso:

che l'interrogante il 20 gennaio 2004 ha presentato un atto di sindacato ispettivo sulla decisione della Società «Avio», già Fiat Avio, di collocare in cassa integrazione ordinaria a zero ore, fino al 31 marzo 2004, 817 dipendenti dello stabilimento di Brindisi;

che nei giorni scorsi le organizzazioni sindacali di categoria hanno tenuto incontri e avanzato proposte;

che dette proposte riguardano:

a) l'apertura di un tavolo di confronto con le istituzioni locali e regionali;

b) un'assemblea aperta, con il coinvolgimento di tutti i parlamentari del territorio;

c) un confronto di respiro nazionale che coinvolga il gruppo industriale e il Ministero della difesa;

d) l'esigenza di spostare ulteriori attività produttive sul territorio brindisino per arricchire l'attività dello stabilimento,

l'interrogante chiede di conoscere se e quali urgenti iniziative si intenda assumere al riguardo.

(4-06304)

(9 marzo 2004)

STANISCI. – *Ai Ministri delle attività produttive, della difesa, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri*. – Premesso che:

va preso atto che il gruppo FIAT ha messo in vendita la FIAT Avio per ragioni di risanamento e che tra Finmeccanica e l'americana Carlyle è stato annunciato un accordo per l'acquisto dell'azienda;

la Carlyle è un'azienda americana che acquisterebbe ben il 70% di FIAT Avio, mentre Finmeccanica si cautelerebbe solo con il restante 30% riguardante la parte «propulsione» d'interesse spaziale;

questo disegno industriale, se andasse in porto, toglierebbe all'Italia ed all'Europa un gioiello tecnologico industriale che continua a dare utili ed ha una prospettiva di mercato, soprattutto se ci si riferisce ai programmi «Galileo» di telecomunicazioni ed al Sistema di difesa europeo;

questo disegno contrasta sia con una politica industriale forte di un gruppo strategico come è Finmeccanica, sia con l'orientamento strategico di dare priorità all'alleanza con l'Europa;

questa scelta, perciò, appare inquietante, perché ad essa si è giunti attraverso un percorso non chiaro, in quanto Finmeccanica, riconoscendo la possibilità di integrare le produzioni di FIAT Avio con il proprio *core business,* si era mostrata interessata a rilevare FIAT Avio. Sarebbe stata un'occasione da non perdere e si sarebbe dovuta privilegiare da parte del Governo l'opzione Finmeccanica, per consentire all'Italia di competere con i grandi gruppi internazionali, a partire da quelli europei, da una posizione di forza con i grandi gruppi industriali e di uscire da un isolamento pericoloso e giocare un ruolo in Europa col completamento del sistema aerospazio di Finmeccanica,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno fornire chiarimenti in Senato sul trasporto aerospaziale e sulla politica nazionale industriale del settore aerospaziale al fine di definire aspetti strategici di lungo respiro;

se non ritengano:

di adoperarsi per evitare che ci sia lo smembramento industriale e di bloccare la vendita di FIAT Avio alla Carlyle per evitare la sciagurata prospettiva dello smembramento;

di adoperarsi a far riprendere all'Italia un ruolo di rilievo nell'Europa aerospaziale della Difesa e della Sicurezza;

di voler mettere a frutto le risorse che l'Italia investe in Europa tanto più in vista del semestre italiano di presidenza della UE;

di impedire che uno stabilimento come quello di Brindisi, tutto vocato alla revisione dei motori militari, smobiliti mettendo in mora i lavoratori;

di impegnare Finmeccanica nella realizzazione di un'area sinergica del settore aerospaziale su tutto il territorio.

(4-04743)

(17 giugno 2003)

RISPOSTA. (*) – Si ritiene opportuno sottolineare che si è ben consci del valore tecnologico del patrimonio di *know-h*ow costituito dalla ex FIAT Avio nelle sue varie componenti (Torino, Pomigliano d'Arco e Brindisi) e del ruolo vitale che queste svolgono per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti così come delle revisioni dei propulsori delle nostre Aeronautica e Marina militare.

Di conseguenza, preso atto della volontà del gruppo FIAT di acquisire cassa per le sue note esigenze di risanamento, peraltro collegate al suo volersi concentrare esclusivamente sul *Core business* dell'auto, è stata valutata positivamente la soluzione della cessione della ex FIAT Avio alla Carlyle/Finmeccanica, poiché l'altra eventuale, costituita dalla cessione a SNECMA, avrebbe determinato la consegna del patrimonio tecnologico posseduto dalla stessa FIAT Avio – per lo più condiviso con General Electric – ad un socio francese che aveva piuttosto l'interesse oggettivo concorrente.

Attualmente lo stabilimento Avio di Brindisi è sostanzialmente dedicato alla manutenzione di motori aeronautici e navali per le Forze armate nazionali.

Per tale stabilimento la suddetta società ha aperto una procedura di ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria con la sospensione a zero ore per un numero massimo di 821 dipendenti, tra operai e quadri, per il periodo 24 novembre 2003 - 31 marzo 2004.

Le motivazioni della cassa integrazione guadagni sono generate da una crisi contingente determinata:

dalla fine delle attività di manutenzione sui motori J79 (montati sugli F104 non più in servizio), sui T64 montati sui G222 e sui T56 montati sui C130H;

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

dal ritardo nell'entrata in servizio del nuovo caccia Eurofighter (del quale a Brindisi si producono parti e si assemblano e certificano i motori EJ200);

dalle perduranti difficoltà nell'acquisizione del motore F100 dei velivoli F16, entrati in servizio presso l'Aeronautica militare italiana come programma ponte verso l'Eurofighter;

dalla ridotta alimentazione delle linee dedicate ai motori RB 199 e T58 ed al calo delle attività dell'area *frames* (in particolare LM6000), con la conseguente contrazione dei volumi nelle aree revisioni motori e *repair* per oltre il 30% rispetto alle previsioni aziendali.

Per contrastare la crisi, Avio sta operando in più direzioni:

la prima è quella di puntare sullo sviluppo e sulla produzione nello stabilimento di Brindisi di turbine aeroderivate per produzione di energia elettrica (LMS 100), con un accordo con General Electric, e sullo sviluppo e sulla produzione di moduli per propulsione navale (LM 2500+) per la motorizzazione delle nuove fregate della Marina militare italiana;

la seconda è finalizzata ad acquisire nuove attività di manutenzione per i motori dei velivoli F16, sopra richiamati, e ad acquisire le revisioni per i motori in dotazione ai mezzi delle forze NATO nel Mediterraneo, per le quali lo stabilimento di Brindisi è già abilitato;

la terza è finalizzata ad un programma di investimenti in ricerca, impianti e formazione con un contratto di programma tendente a potenziare le capacità del sito non solo nelle attività di produzione e manutenzione ma anche in quelle di ricerca, progettazione e sviluppo che consentano un ruolo più stabile e qualificato del sito.

Attualmente sono anche in corso tra Avio ed Amministrazione dell'Aeronautica militare italiana colloqui e trattative per acquisire ulteriori attività per lo stabilimento, in modo da limitare il calo di volume delle attività del prossimo semestre.

Sulla base degli incontri svoltasi tra Avio e le organizzazioni sindacali il 29 gennaio scorso le parti hanno concordato che la Cassa integrazione guadagni ordinaria fosse prorogata dal 1º febbraio 2004 al 19 marzo 2004, utilizzando solo 5 settimane, con la conseguente ripresa delle attività produttive, per tutto il personale, anticipata al 22 marzo 2004 anziché il 31 marzo 2004.

Tra Avio e le organizzazioni sindacali è stato poi concordato un nuovo incontro entro la prima metà del prossimo mese di settembre per una verifica dell'andamento della situazione e dei conseguenti volumi di attività programmabili.

L'Amministrazione delle attività produttive ha ritenuto, trattandosi di sostenere un polo di eccellenza strumentale anche per la sicurezza nazionale, di svolgere le seguenti azioni di supporto:

rappresentare alla Pratt & Whitney la volontà di subordinare ulteriori operazioni di *leasing,* acquisto di aerei F 16 alla realizzazione in Ita-

lia della revisione dei loro motori F100 per i primi 34 aerei, così come per i probabili ulteriori 12-14 aerei;

rappresentare alla Fincantieri le più vive perplessità su una soluzione della propulsione delle nuove fregate Orizzonte che penalizzasse le turbine LM2500+;

auspicare vivamente di poter attuare soluzioni quali quelle, ad esempio, che potrebbero derivare dalla applicazione dell'articolo 10 della legge n. 273/2002 al fine di realizzare a Brindisi una linea industriale idonea a garantire, per la sicurezza nazionale, la manutenzione e la riparazione dei motori EJ200 per il Typhoon (European Fighter Aircraft).

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive
VALDUCCI

(5 aprile 2004)

SPECCHIA, BATTAGLIA Antonio, MULAS, ZAPPACOSTA. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso:

che nell'importante zona della Brianza un tornado ha procurato ingenti danni a numerosi stabilimenti industriali;

che anche le case sono state colpite dalla violenza del maltempo, tanto che oltre 200 famiglie sono rimaste senza abitazione;

che gravi danni sono stati arrecati anche all'agricoltura, con la distruzione, in molti casi, dei raccolti;

che i Sindaci dei comuni interessati hanno quantificato i danni per oltre 500 miliardi, e hanno chiesto la dichiarazione di stato di calamità naturale;

che è necessario intervenire con urgenza,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere.

(4-05846)

(22 dicembre 2003)

RISPOSTA. – Il 7 luglio 2001 una tromba d'aria di notevole intensità si è abbattuta nella provincia di Milano, colpendo in modo particolare i comuni di Arcore, Concorezzo, Vimercate ed Usmate-Velate, provocando numerose decine di feriti e causando ingenti danni alle infrastrutture pubbliche e private, ad edifici adibiti a civile abitazione ed a strutture sede di attività produttive.

Un evento analogo, anche se di intensità leggermente inferiore, ha colpito quasi contemporaneamente alcuni comuni della provincia di Bergamo, danneggiando in particolar modo il comune di Zogno ed alcune sue frazioni e centri limitrofi.

A seguito dell'eccezionalità dell'evento calamitoso, l'11 luglio 2001 è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei ministri.

In pari data è stata emanata la relativa ordinanza di protezione civile n. 3143, finalizzata a porre in essere ogni intervento utile per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate e la ripresa delle attività produttive danneggiate.

Il predetto provvedimento ha disposto la sospensione dei termini previdenziali e fiscali nei confronti dei soggetti gravemente danneggiati, nonché le misure relative all'estensione dei benefici della cassa integrazione anche al di là delle limitazioni vigenti.

Infine l'ordinanza n. 3143 del 2001 ha previsto uno stanziamento di 77.468.535 euro (150 miliardi di lire), che sono stati trasferiti nel capitolo 7446 del fondo di protezione civile e, di questi ultimi, 74.886.000 euro sono stati assegnati alla regione Lombardia.

Con la successiva ordinanza n. 3146 del 2001 le misure previste per fronteggiare l'emergenza sono state estese anche al comune di Agrate Brianza, inizialmente escluso dallo stato di emergenza dichiarato con il predetto decreto dell'11 luglio 2001.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento
GIOVANARDI

(20 aprile 2004)

STANISCI. – *Al Ministro della salute*. – Premesso che:

tra la notte di sabato 12 e la giornata di domenica 13 luglio 2003 una giovane donna è stata ricoverata presso il reparto di chirurgia di Ostuni, provincia di Brindisi, in seguito ad un grave incidente automobilistico e salvata dalla bravura dei medici, degli operatori sanitari e dei volontari che hanno procurato il plasma necessario. La donna, però, dopo alcune ore è morta nell'ospedale di Potenza per la mancanza di un posto di rianimazione nei presidi ospedalieri pugliesi. Quella notte, nell'ospedale di Ostuni, il personale ha dovuto fronteggiare con un impegno encomiabile, oltre all'emergenza, ben tre parti che, avvenuti in modo regolare, non hanno presentato, per fortuna, motivi di rischio a fronte di un'unica sala operatoria per l'urgenza ed in assenza della sala di rianimazione;

il reparto di chirurgia di Ostuni, importantissimo per i cittadini del paese, ha un ampio bacino di utenza che comprende comuni limitrofi e deve affrontare spesso le emergenze, che aumentano con la stagione estiva per l'arrivo di migliaia di turisti.

il riordino ospedaliero operato dalla regione Puglia, attenta a ridurre i costi, ha di fatto privato gli ospedali pugliesi di posti letto e di efficienza, impedendo ai tanti bravi e volenterosi operatori sanitari ed agli eroici volontari di profondere al meglio le proprie competenze e professionalità per la salute dei cittadini;

quanto accaduto ad Ostuni sarebbe potuto accadere anche negli ospedali di Mesagne o di Ceglie, per citare solo le strutture della provincia di Brindisi che hanno subito in maniera pesante i colpi di scure inferti dalla Giunta regionale, che ha ridotto i posti letto, chiuso reparti, operato

per accorpare strutture e demolire quanto di operativo e funzionale già esisteva, come si può facilmente dedurre dal fatto che, mentre il Reparto di Chirurgia e di Rianimazione sono complementari e, quindi, necessari – così come insigni esperti insegnano – ad Ostuni, e non solo, la rianimazione non è stata prevista;

questi sono i regali che la Giunta regionale pugliese ha fatto, in materia sanitaria, agli ignari cittadini, costretti spesso ad una vera e propria forma di turismo ospedaliero, alla ricerca di reparti e strutture idonee, in regioni diverse da quella di residenza,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non avverta la responsabilità delle conseguenze delle scelte operate dalla Regione Puglia con un piano di riordino ospedaliero effettuato in nome del risparmio e tenendo presente solo il tetto di spesa;

se non ritenga di dover prevedere un aumento dei centri trasfusionali e bloccare eventuali scelte di accorpamento di quelli già esistenti;

se non creda di doversi adoperare a che in tutte le strutture ospedaliere in cui esiste il reparto di chirurgia siano previste sale di rianimazione;

se non ritenga di dover intervenire con urgenza nei confronti della Giunta regionale pugliese per bloccare il riordino previsto ed esercitare tutta la sua autorevolezza, in quanto Ministro della salute anche del popolo pugliese, perché si diano risposte più avanzate ed adeguate ai bisogni sanitari del territorio.

(4-04996)

(17 luglio 2003)

RISPOSTA. – Le problematiche relative alla riorganizzazione della rete ospedaliera rientrano nell'ambito delle competenze regionali; la normativa nazionale in materia è limitata alla definizione di *standard* o di indirizzi, mirati a garantire un giusto equilibrio tra le macroaree dell'assistenza sanitaria (territoriale, ospedaliera, di prevenzione).

La competenza regionale in tema di organizzazione dei servizi sanitari si è ulteriormente rafforzata a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»), la quale ha dato nuovo impulso alla programmazione regionale.

Spetta, pertanto, alle Regioni assumere, sul tema in esame, le decisioni più appropriate, tenendo conto delle diverse situazioni e nei limiti e nel rispetto della normativa vigente.

Si rammenta che l'Accordo sancito l'8 agosto 2001, in sede di Conferenza Stato-Regioni, ha dato mandato al Governo di procedere, mediante appositi strumenti legislativi di urgenza o con corsia preferenziale, all'adozione di una serie di misure, indirizzate, tra l'altro, all'adeguamento delle previsioni normative concernenti la dotazione dei posti letto ospedalieri

per acuti, fissando il nuovo parametro di riferimento a 4 posti letto per mille abitanti.

Detta previsione, assunta in via convenzionale, è stata ribadita dall'articolo 3 della legge 16 novembre 2001, n. 405, di conversione del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 («Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria»), che, nel prevedere che, nell'ambito della ristrutturazione ospedaliera, le Regioni adottino «lo *standard* di dotazione media di 5 posti letto per mille abitanti di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie», ha lasciato piena autonomia alle stesse nella scelta della metodologia da adottare per il raggiungimento di tale obiettivo.

Le Regioni, pertanto, nell'individuazione delle metodologie, tengono conto delle caratteristiche geomorfologiche del territorio, avvalendosi delle indicazioni fornite dalle aziende sanitarie.

Per quanto riguarda la Regione Puglia, il Piano Sanitario per il periodo 2002-2004, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 27 dicembre 2001, n. 2087, appare finalizzato ad una generale riorganizzazione della rete dei servizi sanitari e socio-sanitari, attraverso la globale ridefinizione delle modalità di ristrutturazione della rete ospedaliera, della rete territoriale e della prevenzione.

Con esplicito riferimento al riordino della rete ospedaliera, il citato documento programmatico esprime l'intenzione di «riqualificare» la stessa «in termini di complessità specialistica e di elevazione tecnologica (...) salvaguardando l'emergenza ed i Centri d'eccellenza», nonché di «dar luogo al completamento delle opere principali di nuova realizzazione, dotando prontamente le stesse di tecnologie adeguate ai reali bisogni».

Al riguardo, l'Ufficio territoriale del Governo di Bari, dopo aver acquisito i necessari dati dalle Autorità sanitarie regionali, ha comunicato che, come evidenziato nel Piano sanitario regionale e nel Piano di riordino della rete ospedaliera, al momento della definizione della programmazione regionale la situazione rilevata era la seguente:

abbondanza di discipline analoghe;

distribuzione disomogenea dell'offerta sul territorio regionale in senso quantitativo e per specialità;

piccoli ospedali spesso inadeguati;

sperequazione tecnologica sul territorio;

tasso di ospedalizzazione tra i più alti d'Italia;

elevata mobilita sanitaria infra ed extraregionale;

scarsa efficienza ed elevati livelli dei costi;

poche strutture di alta specializzazione;

necessità di garantire l'assistenza omogenea sul territorio regionale con riferimento ai livelli essenziali.

Pertanto, gli obiettivi generali del piano di riordino della rete ospedaliera sono risultati:

1) la realizzazione di un razionale e qualificato sistema di assistenza ospedaliera distribuito sul territorio nel quadro di un riequilibrio delle dotazioni sanitarie nel loro complesso;

2) la riorganizzazione delle attività interne dei presidi ospedalieri, superando la frammentazione degli stabilimenti e le situazioni ripetitive delle strutture esistenti;

3) la contestuale disattivazione, trasformazione o riconversione di parte degli attuali stabilimenti ospedalieri in strutture residenziali o in altre tipologie di strutture assistenziali;

4) accorpamento funzionale di strutture ospedaliere in un unico Presidio ospedaliero, ove ne ricorrano le condizioni;

5) l'unificazione dei servizi di diagnosi e cura, ove ne ricorrano le condizioni;

6) la riqualificazione dell'assistenza ospedaliera, anche attraverso la dipartimentalizzazione;

7) l'attivazione di strutture costituenti centri di alta specializzazione di cui la Regione è, allo stato, carente;

8) l'attivazione di strutture assistenziali necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali delle facoltà di medicina e chirurgia;

9) la realizzazione di piani intra-ospedalieri per un rapido adeguamento ad esigenze assistenziali connesse ad eventi calamitosi o di maxi-emergenze.

Dall'esame degli atti di programmazione si può rilevare che: 1) nei reparti di chirurgia generale è prevista l'attivazione di posti letto di terapia intensiva post-chirurgica; 2) il piano di riordino ospedaliero ha previsto una rete di centri di rianimazione, lungo tutto l'asse regionale, che si concretizza in 23 presidi, a fronte dei 13 preesistenti, con un aumento di 57 posti letto.

Con la delibera di Giunta regionale n. 688 del 16/5/2003, inoltre, è stato finanziato il completamento della rete di rianimazione nonché quello delle strutture di medicina e chirurgia, di accettazione o d'urgenza e delle unità coronariche.

Complessivamente è previsto un aumento di 125 posti letto di terapia intensiva.

Per quanto attiene i servizi immunotrasfusionali, la legge n. 107 del 4 maggio 1990, che disciplina le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti, ha previsto lo *standard* di un Servizio immunotrasfusionale per almeno 400.000 abitanti e, comunque, almeno un servizio per provincia.

Il Piano di riordino della rete ospedaliera, in ottemperanza al dispositivo statale, ha individuato un Servizio immunotrasfusionale presso l'ospedale «Di Venere» di Carbonara di Bari ed un servizio presso l'azienda ospedaliera «Policlinico» di Bari.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(20 aprile 2004)

STIFFONI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che consta all'interrogante che:

sarebbe stato emesso un provvedimento di sfratto per morosità a carico di un cittadino extracomunitario di origine algerina che, nonostante gli ingenti sussidi corrisposti da Stato e privati ed il costante supporto dei Sevizi sociali del Comune di Ponte di Piave (Treviso) e di associazioni di volontariato, non si sarebbe mai inserito nel contesto sociale;

dopo una prima proroga dello sfratto che sarebbe stata ottenuta per motivi umanitari, ed il rifiuto della positiva soluzione proposta dal Comune per ulteriori aiuti, sarebbero state ottenute altre due successive dilazioni all'esecutività del provvedimento, sembra per l'intervento attivo di un sedicente movimento M21, noto alla Questura di Treviso e contiguo alla cosiddetta area «no global», come desumibile dalla presenza al suo interno del noto esponente Luca Casarini;

sembra che il 14 ottobre 2003, alla presenza di un nutrito schieramento di Forze dell'ordine mobilitato per prevenire disordini conseguenti alla ventilata partecipazione di gruppi antagonisti, il predetto Casarini avrebbe minacciato l'invasione del Municipio di Ponte di Piave «per dimostrare la forza dei movimenti» e preannunciato la calata in massa dei propri adepti alla scadenza del 15 gennaio 2004;

nel Comune di Ponte di Piave vivono oltre 700 cittadini extracomunitari, pari a più del 10 per cento della popolazione che appartengono a 39 etnie diverse ed in larga maggioranza lavorano in altri Comuni della zona;

è, a giudizio dell'interrogante, facilmente intuibile cosa potrebbe accadere se un legittimo provvedimento di sfratto per morosità diventasse il presupposto per ottenere un alloggio a spese del Comune,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Governo per restituire ai cittadini italiani credibilità nello Stato e certezza e salvaguardia dei propri diritti garantiti dalla Costituzione.

(4-05517)

(29 ottobre 2003)

RISPOSTA. – La vicenda richiamata dall'onorevole interrogante ha trovato una seppur provvisoria soluzione, in quanto la Prefettura di Treviso ha recentemente comunicato che il termine per l'esecuzione dello sfratto nei confronti del signor Azoug Diamel è stato procrastinato al 13 ottobre 2004 per decisione dell'Ufficiale giudiziario incaricato dell'esecuzione del provvedimento, e su richiesta del legale proprietario dell'immobile, al quale il signor Azoug Diamel ha provveduto a corrispondere un acconto sulle quote di affitto arretrate.

Per completezza d'informazione si riassume la vicenda oggetto dell'atto di sindacato ispettivo.

Il signor Diamel, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, nell'agosto del 1999 stipulava un contratto di locazione quadriennale con la società «Immobiliare AZ s.n.c. di Zanivan Armando e C.» di Preganziol

(Treviso), per un appartamento sito in Ponte di Piave (Treviso), nel *residence* Agorà.

I canoni di locazione del primo anno di decorrenza del contratto venivano pagati con l'ausilio di sussidi mensili erogati dalla Regione Veneto e dalla Caritas, il primo pari a 600.000 lire ed il secondo a 300.000 lire.

Venuti meno tali sussidi, il signor Azoug smetteva di corrispondere l'affitto e, in conseguenza di ciò, i proprietari dell'immobile avviavano la procedura per l'intimazione di sfratto per morosità, convalidato il 31 ottobre 2002 dal Giudice onorario di Treviso, che fissava originariamente la data per lo sgombero al 31 dicembre 2002.

L'esecuzione del provvedimento veniva prorogata diverse volte grazie alla mediazione del sindaco di Ponte di Piave.

Della vicenda si sono interessati anche alcuni movimenti politici locali che hanno inscenato manifestazioni, di segno opposto, che si sono svolte senza far registrare incidenti.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(8 aprile 2004)

VERALDI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il Consiglio Comunale di Lametia Terme è stato sciolto per infiltrazioni mafiose il 5 novembre 2002;

che la durata dello scioglimento è stata fissata in diciotto mesi, i quali scadranno il 30 aprile 2004;

che nella prossima primavera saranno rinnovati i Consigli comunali scaduti naturalmente entro il 24 febbraio (ossia 55 giorni prima della votazione) nonché quelli la cui gestione commissariale per scioglimento anticipato sia scaduta entro il 450 giorno prima della votazione;

che per Lametia Terme la gestione commissariale non cesserà entro quest'ultimo termine, ma qualche giorno dopo, con la conseguenza che le elezioni si dovrebbero tenere nella successiva tornata, e cioè nella primavera del 2005, secondo quanto ha recentemente affermato il Ministro dell'interno in risposta ad una interrogazione del deputato Leoni;

rilevato che siffatta interpretazione circa la natura del termine predetto di 45 giorni non può essere condivisa, dovendosi considerare il termine stesso come puramente ordinatorio e derogabile nelle ipotesi in cui esso si risolva in un ostacolo alla esplicazione del diritto fondamentale dei cittadini al voto elettorale e all'esigenza primaria della ricostituzione appena possibile dei Consigli comunali dopo lo scioglimento anticipato;

che a tale logica conclusione, del resto, è pervenuto lo stesso Ministro dell'interno per il Comune di Bardonecchia, il cui Consiglio era stato sciolto per infiltrazioni mafiose, ma per il quale il periodo di amministrazione straordinaria è stato ridotto da 18 a 17 mesi proprio per consentire lo svolgimento del turno elettorale nella prima tornata utile,

si chiede di sapere se, accantonata l'interpretazione meramente formalistica fornita nella risposta all'interrogazione dell'onorevole Leoni, il Governo non intenda disporre che anche per Lametia Terme le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale si svolgano nella prossima primavera.

(4-06054)

(4 febbraio 2004)

RISPOSTA. – Lo scorso 28 gennaio, presso la I Commissione della Camera dei deputati, lo scrivente ha riferito in merito alla questione prospettata dall'onorevole interrogante.

La risposta non rifletteva «un'interpretazione meramente formalistica» delle disposizioni di legge in vigore, ma un'attenta e puntuale osservanza della legislazione vigente.

Alla predetta risposta, quindi, lo scrivente intende integralmente riferisi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(8 aprile 2004)

VILLONE. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso:

che il 16 settembre 2001 si è verificata nella città di Napoli una eccezionale precipitazione;

che i danni sono stati molto gravi;

che la situazione di pericolo determinatasi ha condotto allo sgombero di numerosi edifici, in particolare in Via Settembrini e nelle immediate adiacenze;

che solo in quella zona circa 120 famiglie hanno dovuto immediatamente lasciare la propria casa, e numerosi esercizi commerciali sono stati chiusi;

che si è creata una situazione di fortissimo disagio;

che il Governo ha destinato risorse, ancorché del tutto insufficienti, per far fronte alle prime immediate esigenze;

che risulta sia stata predisposta ma non ancora adottata l'ordinanza necessaria a consentire in concreto l'utilizzazione dei fondi stanziati;

che in particolare si mostrano prioritari gli interventi tesi a ripristinare e mettere in sicurezza il sistema fognario e il sottosuolo da un lato, e gli edifici di proprietà privata dall'altro;

che è indiscutibile l'esigenza di adottare procedure rapidissime, che consentano nei tempi più brevi il ritorno delle famiglie nella propria casa, e la riapertura degli esercizi commerciali,

si chiede di sapere:

se l'Amministrazione intenda sollecitamente procedere alla formale adozione dell'ordinanza con cui stabilire procedure e priorità per l'utilizzazione delle risorse stanziate;

se l'Amministrazione intenda stabilire come priorità – come si mostra indispensabile – il ripristino del sistema fognario e del sottosuolo e degli edifici privati interessati dal dissesto, in particolare a Via Settembrini;

se l'Amministrazione intenda in prospettiva integrare le risorse già stanziate, sicuramente insufficienti rispetto alle esigenze.

(4-05902)

(20 gennaio 2004)

RISPOSTA. – L'alluvione che si è verificata il 16 settembre 2001 nella città di Napoli e nella sua provincia ha causato ingenti danni e gravi disagi alla popolazione.

A seguito del grave evento alluvionale il Consiglio dei ministri, in data 21 settembre 2001, ha dichiarato, ai sensi della legge n. 225 del 1992, lo stato di emergenza, successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2003, fino al 31 dicembre 2004.

Inoltre, sempre in data 21 settembre 2001, è stata emanata l'ordinanza di protezione civile n. 3147 con la quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Sindaco del comune di Napoli ed il Presidente della regione Campania, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, sono stati nominati Commissari delegati con il compito di provvedere agli interventi più urgenti, al soccorso e all'assistenza delle popolazioni. A tal fine sono stati stanziati, sempre ai sensi dell'articolo 1 della suddetta ordinanza, 50 miliardi di lire, pari a 25.822.844,95 euro.

La successiva ordinanza del 12 novembre 2001, n. 3158, ha attribuito ai predetti Commissari il compito di individuare i danni, di definire un programma di interventi per fronteggiare l'emergenza e di ripristinare le normali condizioni di sicurezza degli edifici e delle infrastrutture danneggiate.

Inoltre ai Commissari è stato attribuito il compito di riferire in ordine al proprio operato, con una relazione trimestrale da trasmettere al Dipartimento della Protezione civile, sull'impiego delle risorse statali stanziate e sullo stato di attuazione degli interventi previsti.

Ai sensi dell'articolo 7 della suddetta ordinanza, la citata somma di 50 miliardi di lire è stata suddivisa in 25 miliardi di lire (pari a 12.911.422,47 euro), assegnati al Sindaco di Napoli, e nei restanti 25 miliardi di lire (pari a 12.911.422,47 euro) attribuiti al Presidente della regione Campania.

I criteri di priorità delle opere da realizzare sono stati definiti dai suddetti Commissari nel programma previsto dall'ordinanza n. 3158 e di tale

atto il Dipartimento della protezione civile ha avuto notizia in data 20 novembre 2002.

Da quanto esposto nel programma, dell'onere complessivo di 41.833.008,83 euro, 12.911.422,48 euro derivano dai fondi assegnati con l'ordinanza n. 3147, 516.456,90 euro da fondi comunali e 28.405.129,45 euro da fondi regionali.

Per fronteggiare l'emergenza è stata destinata ai primi soccorsi la somma di 1.916.078 euro, per le opere previste sono stati stanziati 24.564.316,51 euro e per altre spese sono stati utilizzati 15.352.614,05 euro.

Inoltre il Sindaco di Napoli ha richiesto, in data 19 dicembre 2002, ulteriori risorse da destinare al completamento del programma di interventi e all'assistenza delle famiglie colpite, per un importo rispettivamente pari a 26.872.412,82 euro e a 3.000.000,00 euro.

Infine recentemente sono state assegnate ulteriori provvidenze al fine di consentire la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario per un definitivo superamento dell'emergenza in atto nella città di Napoli.

Infatti al Sindaco di Napoli, in qualità di Commissario delegato, è stata concessa, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3342 del 2004, l'ulteriore somma di 2.500.000,00 euro a carico del Fondo di protezione civile. Inoltre il comma 3 del medesimo articolo 8 ha autorizzato il predetto Commissario ad erogare un contributo, fino ad un massimo di 20.000,00 euro, a favore dei nuclei familiari sistemati in alloggi di emergenza che provvedano autonomamente alla propria sistemazione e rinuncino in modo definitivo all'alloggio messo a disposizione dal Commissario delegato stesso.

Con l'ordinanza n. 3335 del 2004, relativa alle disposizioni urgenti per gli eventi alluvionali ed i dissesti idrogeologici nel territorio della regione Campania, sono state previste ulteriori misure per favorire la cessazione dell'emergenza nonchè l'istituzione di un Comitato rappresentato dalle Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali coinvolte nell'attuazione degli interventi, finalizzata ad un migliore coordinamento e dialogo tra i soggetti istituzionali coinvolti.

Tuttavia si deve considerare che i gravi danni provocati dall'evento calamitoso sono stati causati anche dalla particolare fragilità idrogeologica che caratterizza la regione campana e la città di Napoli. In merito si ricorda che con l'ordinanza di protezione civile n. 2509 del 1997 il Sindaco di Napoli è stato nominato Commissario delegato per gli interventi connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della città.

Con la stessa ordinanza è stato nominato un Comitato tecnico per lo studio dello stato di dissesto rilevato con riferimento alle cavità sotterranee, ai pendii e costoni, alle fogne e alle reti di drenaggio nonché ai muri di sostegno.

I risultati degli studi effettuati dal suddetto Comitato, svolti in collaborazione con strutture universitarie ed enti di ricerca pubblici, sono stati rivolti al censimento e allo studio di circa 700 cavità sotterranee e di 3000 muri di sostegno, alla definizione dello stato di degrado dei costoni tufacei

delle colline di Camaldoli, Posillipo e Soccavo, alla definizione delle principali caratteristiche delle coltri piroclastiche delle colline di Camaldoli, Posillipo e nella conca di Agnano, alla definizione dei criteri di intervento per il ripristino delle funzionalità della rete dei collettori principali e alla verifica del loro funzionamento, alla ricerca delle tecniche per il riempimento e per il consolidamento delle cavità.

Sono stati, quindi, finanziati 170 interventi, dei quali 150 sono stati ultimati, per un importo complessivo di circa 56 milioni di euro.

Si evidenzia, inoltre, che, con l'ordinanza n. 3293 del 2003, il Sindaco di Napoli è stato nominato Commissario delegato anche per la progettazione e la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale, igienico-sanitario ed idrogeologico

Infine l'impegno finanziario e l'attenzione dello Stato nei riguardi del dissesto idrogeologico che caratterizza la città di Napoli sono stati ribaditi al «Forum cittadino sul rischio idrogeologico» che si è tenuto a Napoli il 29 ottobre 2003. In quella occasione il Capo del Dipartimento della protezione civile ha confermato la necessità d'individuare tutte le soluzioni di natura tecnica ed economica per affrontare i problemi del dissesto idrogeologico nell'ambito delle attività di coordinamento che l'articolo 5 della legge n. 401 del 2001 affida al Dipartimento della protezione civile.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento
GIOVANARDI

(20 aprile 2004)

ZAPPACOSTA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

l'interrogante ha presentato l'atto di sindacato ispettivo 4-05161, indirizzato al Ministro delle comunicazioni, chiedendo l'esonero dal pagamento del canone Rai per gli anziani e le famiglie al di sotto del livello di povertà;

analoga iniziativa andrebbe estesa alle categorie di seguito indicate;

fino a quando i canoni Rai Radio e TV erano distinti i ciechi non pagavano il primo;

per i ciechi la fruizione delle trasmissioni televisive è sempre meno agevole e tale uso si riduce via via che le comunicazioni avvengono sempre più per immagini e sempre meno per via verbale;

attualmente una volta a settimana la Rai trasmette un film sulla rete TV Rai Uno con illustrazione delle parti solo grafiche e su Radio Due su onde medie, mentre esistono altri sistemi di trasmissione della voce meno onerosi che la Rai non attiva;

il 5 dicembre 1998, presso l'Università «G. d'Annunzio» di Chieti, il Segretariato sociale della Rai e l'Unione Italiana Ciechi tennero un seminario su «Le nuove tecnologie digitali al servizio dei non vedenti» per presentare un sistema video su un canale normale di Televideo, ed una

sottobanda dello stesso canale, che consentirebbero di trasmettere le parti audio non comprese nel filmato, ma tale sistema non fu mai adottato;

per i «diversabili» non autosufficienti la fruizione della TV e della radio, per mancanza di autonomia personale, risulta essere molto preziosa ai fini sociali;

per le ragioni evidenziate risulterebbe umanamente apprezzabile e socialmente rilevante, nel contesto dell'equa condizione sancito dall'articolo 3 della Costituzione, l'esenzione del pagamento del canone Rai ai ciechi, ai sordomuti e ai disabili totalmente invalidi e non autosufficienti a prescindere dal loro reddito;

in Italia già il Ministero per i beni e le attività culturali consente l'ingresso gratuito ai musei ed a molti spettacoli ai «diversabili»,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere per agevolare queste categorie di disabili, ed in particolare se si ritenga di esentarli dal pagamento del canone Rai, e quali provvedimenti di natura tecnologica si intenda studiare per la migliore fruizione delle trasmissioni televisive da parte dei ciechi e dei sordomuti.

(4-05364)

(9 ottobre 2003)

RISPOSTA. – Al riguardo, non può che confermarsi, anzitutto, quanto già rappresentato con la nota protocollo n. GM/137828/1153/4-5161/int/BP del 19 marzo 2004 in merito all'impossibilità, allo stato attuale, di esonerare dal pagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni, ovvero di prevedere riduzioni dello stesso in favore degli abbonati a basso reddito.

Per ciò che concerne le ulteriori questioni poste nell'atto parlamentare cui si risponde si fa presente che l'art. 7 del vigente contratto

di servizio stipulato fra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2003), stabilisce che la concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo provveda a promuovere l'integrazione delle persone disabili anche attraverso campagne sociali mirate e programmi speciali, prevedendo altresì l'impegno della RAI a garantire l'accesso alle proprie offerte multimediali alle persone con disabilità sensoriali.

A tale scopo il medesimo articolo indica le iniziative da promuovere, incrementare o migliorare in favore di tali categorie di utenti, mentre l'articolo 30 del contratto di servizio prevede che la sede permanente di confronto fra il Ministero delle comunicazioni e la RAI – istituita in data 28 maggio 2003 – esamini le iniziative assunte dalla concessionaria a tal fine.

In adesione agli impegni presi, la RAI ha riassunto le attività poste in essere a favore dei disabili che, in particolare, riguardano il servizio sottotitoli, il servizio *telesoftware,* le audiodescrizioni ed il TG con il linguaggio dei segni.

Sintonizzandosi sulla pagina 777 di Raiuno, Raidue, Raitre – ha precisato la RAI – si possono seguire i dialoghi ed i commenti relativi al programma televisivo scelto per mezzo della lettura dei sottotitoli: un sostegno ai non udenti che attualmente riguarda programmi per 80 ore settimanali coprendo tutte le fasce orarie e tutti i generi televisivi.

In particolare, i programmi per bambini sono corredati da sottotitoli semplificati, studiati appositamente per loro, mentre, per quanto riguarda l'informazione, oltre ai grandi avvenimenti, Televideo trasmette quotidianamente due edizioni, sottotitolate in diretta, di telegiornali (più un'ulteriore edizione, attualmente in fase di attuazione, in adesione al nuovo contratto di servizio).

È in fase di sperimentazione la sottotitolazione dei programmi televisivi attraverso la tecnica del riconoscimento vocale, modalità che consentirà la sottotitolazione in diretta di avvenimenti sportivi.

Il servizio *telesoftware* (Televideo per i non vedenti) offre programmi per i non vedenti attraverso due modalità: trasmissione di opere testuali su canale *teletext* (modalità *telesoftware*), riversamento in tempo reale di Televideo su Internet in formato testo. Per ricevere i *file* trasmessi in modalità *Telesoftware* è necessario utilizzare un PC con una scheda di ricezione t*eletext* connesso ad una presa di antenna; è poi possibile leggere le opere trasmesse mediante appositi *software* d'interfaccia che pilotano una scheda audio o una barra *braille.*

Nel far presente che i contributi elettronici relativi al quotidiano «La Stampa» sono reperibili alle pagine 896, 897, 898 e che sono sempre disponibili informazioni dedicate ai minorati della vista alla pagina 790, la medesima RAI ha significato che è in trasmissione l'opera multimediale a puntate «Diario di un esploratore della meraviglia», dedicata in modo particolari ai bambini ciechi ed ipovedenti di età compresa tra i 6 e gli 11 anni.

Il sistema di programmi audiodescritti della RAI consente al pubblico non vedente di poter seguire sui canali in onde medie della radiofonia alcuni programmi televisivi di particolare interesse, come ad esempio le *fiction* più seguite; in tale caso voci professionali accompagnano lo svolgersi dei programmi televisivi, integrandone lo sviluppo con interventi vocali.

L'incremento orario annuale è stabilito dal contratto di servizio ed è regolarmente rispettato dalla RAI.

Vengono, infine, trasmesse due edizioni dei notiziari con linguaggio dei segni (L.I.S.): il TG1 alle ore 7,30 e il TG2 alle ore 17,10.

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

(16 aprile 2004)